SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 marzo 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. **25**.

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per l'attrattività dei giovani e il superamento del precariato nella pubblica amministrazione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la continuità e l'omogenea applicazione delle procedure di reclutamento e la funzionalità delle amministrazioni pubbliche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza dei trasporti;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure organizzative per la funzionalità e l'efficienza di taluni settori della pubblica amministrazione nonché per le straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nella riunione del 19 febbraio 2025 e del 13 marzo 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Capo I
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RECLUTAMENTO DI GIOVANI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO

Art. 1.

Misure urgenti per l'attrattività della pubblica amministrazione per i giovani

1. All'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Per le amministrazioni di cui al comma 4-*bis*, una ulteriore percentuale del 10 per cento può essere destinata al reclutamento di soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, ovvero del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, nonché dei diplomi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, ove strettamente conferenti ai profili tecnici banditi. Alla scadenza dei contratti di cui al presente articolo, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ivi incluso quello relativo al possesso del titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate. Per agevolare il percorso di formazione del personale reclutato ai sensi del quarto periodo, le medesime amministrazioni e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono alla stipula di un protocollo d'intesa per l'applicazione del progetto denominato "PA 110 e lode" nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

Art. 2.

Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione

1. Le modalità e i termini delle procedure di cui all'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano, nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, anche alle assunzioni a tempo determinato di assistenti specializzati effettuate dall'Agenzia industrie difesa attraverso i concorsi banditi ai sensi dell'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero dell'interno del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Nelle more dell'attuazione delle procedure di cui al presente comma, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata a rinnovare per ulteriori 12 mesi i contratti di apprendistato di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel numero massimo di 44. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 1.174.000 euro per l'anno 2025 e a 235.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsio-

ne del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 50 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area funzionari, in possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nelle procedure concorsuali di cui al presente comma, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in servizio, in possesso dei requisiti ivi previsti che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al terzo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementata di 50 unità di personale dell'Area funzionari. A seguito del completamento delle procedure di cui al presente comma, le convenzioni stipulate fra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la SOGESID Spa di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 675.806 per l'anno 2025 e a euro 2.703.223 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, a euro 505.057 per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a euro 17.500 per l'anno 2025 e a euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative ai buoni pasto. Ai relativi oneri, pari a 1.198.363 euro per l'anno 2025 e 2.773.223 euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, le parole: «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2027», le parole: «nell'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2028», le parole: «nell'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2029», le parole: «nell'anno 2029» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2030» e le parole: «nell'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2031».

3. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, nonché di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è differito al 31 dicembre 2025.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Scuola superiore della pubblica amministrazione», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola nazionale dell'amministrazione»;

b) all'articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-*ter*.»;

c) all'articolo 30, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo, una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti va-

canti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.»;

d) all'articolo 35:

1) dopo il comma 4-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«4-*ter*. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28, nonché le riserve previste all'articolo 28, comma 1-*ter*, e le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere autonomamente per il reclutamento di specifiche professionalità.

4-*quater*. Con le medesime modalità di cui al comma 4-*ter* si svolge il reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

4-*quinquies*. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 4-*ter* e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento delle figure professionali di cui al comma 4-*quater*, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM.

4-*sexies*. Il Dipartimento della funzione pubblica mediante la Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche per il reclutamento di un'unica figura professionale e per una singola amministrazione.

4-*septies*. Al fine di rafforzare l'attrattività della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del personale, la Commissione RIPAM, per le amministrazioni di cui al comma 4-ter:

a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-*ter* a 4-*sexies*;

b) organizza i concorsi unici riservati alla copertura delle quote d'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previa ricognizione dei fabbisogni;

c) organizza concorsi unici per il reclutamento di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c-*bis)*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

d) pubblica, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-*ter*, avvisi per l'individuazione di assessor, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35-*quater*.

4-*octies*. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite la Commissione RIPAM, trasmette al parlamento e al Governo una relazione annuale sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui di riferimento.».

2) al comma 5:

2.1) il primo periodo è soppresso;

2.2) al secondo periodo, le parole: «Tale commissione», sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione RIPAM».

3) al comma 5-*ter*:

3.1) al secondo periodo, dopo le parole: «da leggi regionali» sono inserite le seguenti: «e quelli stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

3.2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Entro il termine di validità delle graduatorie e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo.»;

3.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Espletata la verifica di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purché in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b)-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.»;

4) dopo il comma 5-*ter*, sono inseriti i seguenti:

«5-*quater*. Ai fini di cui al comma 5-*ter*, le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui al comma 5-*ter*. Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando, sono

pubblicate contestualmente sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-*ter* e sul sito dell'amministrazione procedente in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal predetto Portale. Resta ferma la minimizzazione dei dati personali.

5-*quinquies*. Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, ferma restando la minimizzazione dei dati personali.

5-*sexies*. La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipula del contratto di assunzione.»;

e) all'articolo 35-*ter*, comma 2:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «All'atto della registrazione l'interessato può chiedere l'invio, da parte del Portale, di notifiche relative alla pubblicazione di bandi o avvisi corrispondenti ai propri requisiti di registrazione.»;

2) al quinto periodo, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»;

3) al sesto periodo, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo».

f) all'articolo 38, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi a partecipare, ai concorsi di cui al primo periodo, con riserva. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito.».

2. Per l'anno 2025, in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dal comma 1, lettera *c)* del presente articolo, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando e abbia maturato, in tali posizioni, almeno dodici mesi di servizio e conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole, ad esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. In caso di mancata attivazione della predetta procedura di mobilità entro l'anno 2025, i comandi in essere presso l'amministrazione interessata cessano alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30 aprile 2026 e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale del triennio 2025-2027.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *d)*, numero 1), non si applicano ai concorsi inseriti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) relativo all'anno 2025, che può essere presentato entro il 31 marzo 2025, o già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Misure urgenti in materia di reclutamento

1. L'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «reclutamento di personale» sono inserite le seguenti: «non dirigenziale».

3. All'articolo 28, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: «dirigenziale e non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «in servizio presso i predetti enti».

4. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64».

5. All'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14,

comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione di tali misure».

6. Al fine di esaurire il bacino storico dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, impiegati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, e di superare il caso EUP (2021)9915, le procedure di stabilizzazione avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere concluse entro il 31 dicembre 2025. Le assunzioni in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche utilizzatrici ivi previste fino al 31 dicembre 2025.

7. Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate, gli Enti di cui al comma 308 possono adottare nuovi bandi nonché avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.

8. Al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, si applicano, per l'anno accademico 2025/2026, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

9. Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Capo III

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE

Art. 5.

Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale dell'amministrazione civile dell'interno destinato alla funzionalità di strutture territoriali del Ministero

1. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori, la dotazione organica del personale dell'amministrazione civile dell'interno, area degli assistenti, è incrementata di 200 unità.

2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un corrispondente contingente di personale appartenente all'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per velocizzare il reclutamento del personale di cui al primo periodo, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.995.247 per l'anno 2025 e di euro 7.990.494 a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 202.899 per l'anno 2025 e di euro 405.797 annui a decorrere dall'anno 2026 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 168.000 per l'anno 2025 e di euro 336.000 a decorrere dall'anno 2026 per i buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.

3. All'articolo 4, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: «all'area degli assistenti,» sono aggiunte le seguenti: «profilo di assistente amministrativo,».

4. Nello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, costituisce titolo di preferenza l'aver prestato nell'ultimo quinquennio nelle strutture di cui al comma 1, per almeno un anno entro il 30 aprile 2025, attività lavorativa con contratto a termine, anche per il tramite di agenzie di lavoro interinale, in compiti amministrativi connessi alla gestione dei flussi migratori per le corrispondenti esigenze del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 4.814.146 per l'anno 2025 e a euro 8.732.291 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. Ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti in capo allo sportello unico di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, del Ministero dell'interno, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, acquisisce dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le informazioni concernenti l'ingresso dello straniero sul territorio nazionale, comunicandone gli esiti.

Art. 6.

Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il personale femminile che frequenta il corso di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, ai sensi dell'articolo 16, comma l, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sospeso dal servizio per tutta la durata del congedo, con la conservazione dell'intera retribuzione fondamentale e degli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali. Il predetto personale è ammesso a partecipare al primo corso utile, successivo al periodo di astensione obbligatoria e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, presta servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità. Fuori dai casi previsti dal presente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che disciplinano, per ciascun ruolo, i casi di dimissioni ed espulsioni dal corso.

2. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, i fondi di incentivazione del personale del Corpo medesimo sono incrementati complessivamente di 812.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ferma restando l'armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro 28.000.000 per il 2025, a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. All'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «10 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

TITOLO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Art. 7.

Misure urgenti per la funzionalità della Commissione RIPAM e per il rafforzamento del Dipartimento per le pari opportunità

1. Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di un contingente costituito da non più di 30 unità di personale non dirigenziale, che possono essere scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 1.269.174 per l'anno 2025 e di euro 1.692.231 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Allo scopo di incrementare le risorse annualmente assegnate a Formez PA – Centro servizi assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della P.A. è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui, come contributo a favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo le parole: «fascicolo elettronico del dipendente,» sono inserite le seguenti: «oltre che per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per la realizzazione di interventi per finalità sociali, culturali, per l'innalzamento della qualità

delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza scopro di lucro,».

4. Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento svolte dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale meccanismo equivalente, con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli essere umani e di assistenza delle relative vittime nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza e di integrazione sociale concernenti tale fenomeno, assicurando un adeguato monitoraggio del fenomeno stesso, in coerenza con il quadro euro unitario sul potenziamento della lotta alla tratta di essere umani, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della propria autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di un contingente di personale non dirigenziale, in aggiunta a quello appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito da non più di 6 unità di personale scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni, collocate in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 575.430 euro per l'anno 2025 ed euro 767.239 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 8.

Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «le unioni di comuni» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri sisma 2009 e 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica e gli Uffici speciali per la ricostruzione del sisma 2009 e 2016».

2. All'articolo 2, comma 186, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «superiore a 100.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «e, al fine di gestire la conclusione del processo di ricostruzione, per il periodo dal 2025 al 2030, nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016.».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo, applicando gli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti.».

4. All'articolo 8, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «funzioni di stazione appaltante», sono sostituite dalle seguenti: «funzioni di centrale di committenza».

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2025, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 17-*octies*, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e presso le stesse funzionalmente utilizzato per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che abbia prestato servizio per il periodo di cui all'articolo 50, comma 17-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*, le parole: «in sede di approvazione del rendiconto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2025» e le parole «alla data del 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;

b) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

c) al comma 6-*quinquies*, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2026» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;

d) al comma 6-*sexies*, le parole: «, avvenuta entro il 31 dicembre 2024» sono soppresse.

7. All'articolo 248, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decre-

to legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano agli amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilità sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 243-*bis*, entro due anni dall'insediamento del loro primo mandato e a seguito di delibera della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 148-*bis*, comma 3, di accertamento di gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l'elezione.».

8. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 è autorizzato a utilizzare risorse, nel limite di euro 8.300.000, disponibili sulla contabilità speciale 5142, intestata al Prefetto di Napoli, per la realizzazione dei medesimi interventi già previsti compatibili con le finalità di cui al predetto articolo. Con i provvedimenti commissariali di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 208 del 2024, sono definite le modalità per effettuare il versamento delle predette risorse nella contabilità speciale di cui al comma 5 del medesimo articolo 1».

9. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il corso di formazione, da frequentare in presenza ovvero a distanza secondo le modalità definite con la convenzione di cui al sesto periodo, è erogato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA.»;

2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Con apposita convenzione stipulate tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Scuola nazionale dell'amministrazione – SNA sono stabilite le modalità organizzative del corso di formazione.»;

b) al comma 7, dopo le parole: «effetto analogo» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva la possibilità per le amministrazioni assegnatarie di utilizzare detto personale nell'ambito convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».

10. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al rimborso accedono tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.».

Art. 9.

Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali

1. Al fine di potenziare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, in ragione del fenomeno dell'immigrazione e delle particolari caratteristiche geografiche e territoriali, nonché della conseguente maggiore complessità dei processi sottesi alle funzioni e ai compiti svolti dall'ente locale, al comune di Lampedusa e Linosa, su motivata richiesta del sindaco idonea a dimostrare che l'ente si trovi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere le maggiori spese, può essere assegnato in titolarità, con provvedimento del Ministero dell'interno, un segretario di fascia immediatamente superiore a quella prevista per l'ente. Il trattamento economico del segretario di cui al presente comma è a carico del comune di Lampedusa e Linosa.

2. Le risorse finanziarie assegnate ai comuni individuati sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non utilizzate e restituite, nel corso del medesimo esercizio finanziario, dalle predette amministrazioni, sono riassegnate nella stessa annualità di riferimento dal Ministero dell'interno, in ordine di graduatoria, ai comuni già individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti.

Art. 10.

Disposizioni urgenti finalizzate all'implementazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nonché per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi

1. Al fine di favorire l'effettiva e tempestiva implementazione delle misure di rafforzamento temporaneo degli enti locali interessati, di cui all'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ove risulti maggiormente efficace rispetto alle modalità già oggi previste, per i medesimi enti locali, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti con l'ordinanza commissariale n. 18 del 9 gennaio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 2024, resta ferma la facoltà di provvedere, in alternativa all'assunzione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero al trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità corrispondenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Allo scopo di favorire l'immediata operatività della propria struttura di supporto, valorizzando il bagaglio esperienziale e di competenze maturato dal personale durante i rispettivi periodi di servizio, per il Commissario straordinario alla ricostruzione, nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti, rispettivamente, ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 20-*ter* e all'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, resta ferma la facoltà di provvedere, in alternativa alle modalità di individuazione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10

del decreto-legge n. 36 del 2022, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,

3. In considerazione della variegata articolazione delle funzioni alle quali è preposta la struttura di supporto al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-*ter* del decreto-legge n. 61 del 2023, allo scopo di assicurare il pronto reperimento delle diverse tipologie di professionalità ed esperienze necessarie, al citato articolo 20-*ter*, comma 4, le parole: «di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

4. Fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si svolge ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

5. Il Commissario unico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, provvede, con i medesimi poteri di cui allo stesso articolo 5, anche alla bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" individuata dalle direttive dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute d'intesa con il Presidente della regione Campania, del 23 dicembre 2013, del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2024, n. 6, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

a) ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati, nonché delle iniziative volte a garantire la salubrità dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio sanitario delle popolazioni ricadenti nell'area interessata;

b) ricognizione delle risorse stanziate e di quelle disponibili per l'attuazione degli interventi e delle iniziative di cui al punto *a)*;

c) individuazione degli interventi e delle iniziative ulteriori da porre in essere nel breve, medio e lungo periodo, nonché stima delle risorse finanziarie necessarie e attuazione degli interventi medesimi;

d) individuazione e perimetrazione dei siti oggetto di contaminazione;

e) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente;

f) comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative attuate e programmate.

6. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni centrali e locali, nonché la regione Campania e le Province di Napoli e Caserta, a vario titolo competenti per gli interventi e le iniziative di cui al comma 5, lettera *a)*, comunica al Commissario di cui al medesimo comma le informazioni concernenti ogni intervento e iniziativa, attuati o programmati, e i relativi quadri finanziari.

7. Il Commissario di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione avente a oggetto le attività di cui al medesimo comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché un piano di comunicazione e informazione del pubblico e, in particolare, dei cittadini e delle imprese dei territori rientranti nell'area denominata "Terra dei fuochi".

8. La relazione di cui al comma 7 è trasmessa anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della Salute, alla Regione Campania, nonché a tutti i soggetti di cui al comma 6, i quali provvedono, entro i successivi trenta giorni, a trasferire le pertinenti risorse presenti nei propri bilanci alla contabilità speciale intestata al Commissario di cui al comma 5.

9. Il Commissario di cui al comma 5 presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte e sulle eventuali criticità almeno trimestralmente. Per il primo anno, il Commissario presenta la relazione di cui al primo periodo con cadenza mensile. Ciascuna relazione è resa pubblica in un'apposita sezione del sito istituzionale del Commissario.

10. I soggetti di cui al comma 6 comunicano altresì al Commissario ogni informazione che quest'ultimo ritenga necessario acquisire e prestano ogni eventuale collaborazione che il medesimo richieda ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 5.

11. Sono trasferiti al Commissario gli interventi di cui al comma 6 che risultano già integralmente finanziati a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle risorse da parte degli enti interessati, nonché ulteriori interventi previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

12. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, il contingente di personale della struttura commissariale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 111 del 2019, è incrementato di dieci unità per il triennio 2025-2027. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 659.290 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

13. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) provvede allo svolgimento di attività di monitoraggio sull'espletamento dei compiti di cui al comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, rendendo pubblici i relativi esiti in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, che garantisca il più ampio accesso ai dati stessi da parte della società civile e dei soggetti interessati. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

14. Agli oneri di cui ai commi 12 e 13, pari a 2.659.290 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

TITOLO III

MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ E IL RAFFORZAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Capo I

DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 11.

Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Il personale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità e presupposti di affidabilità dei dipendenti dell'Agenzia delle entrate. A tal fine, non possono essere assunti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia all'ente strumentale, anche al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. I requisiti richiesti sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di selezione, sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro e per tutta la durata del rapporto di lavoro.

3-*ter*. L'Agenzia delle entrate-Riscossione tratta i dati personali di cui al comma 3-*bis* in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. L'ente strumentale attua adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche per garantire che il trattamento dei dati personali, operato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, sia eseguito per tutelare i dati dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto e dall'utilizzo improprio o illegittimo, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali stessi. Nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati sono indicate tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché le eventuali misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. L'ente strumentale verifica, altresì, periodicamente, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali e adotta tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. I dati potranno essere conservati per finalità di difesa di diritti, anche di terzi, in sede giudiziaria, per il periodo strettamente necessario, con riferimento a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose e comunque fino allo spirare dei termini prescrizionali per eventuali pretese o responsabilità ovvero fino al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale. Trascorso il periodo sopraindicato, i dati personali verranno cancellati o resi anonimi, in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.».

2. All'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pure in servizio, in ragione della funzione del comitato anche di alta consulenza nei riguardi del direttore relativamente alle attribuzioni di competenza».

3. È ricostituito presso l'Agenzia delle entrate, anche per coadiuvare nell'attuazione dell'articolo 21, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'organo tecnico consultivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, le cui disposizioni, in quanto compatibili, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il periodo trascorso in malattia dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19 non è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed è computabile ai fini del periodo di comporto. All'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il primo periodo è soppresso.

2. All'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti:

«a iniziare dagli importi già percepiti dall'anno 2021 sono in ogni caso riconosciuti integralmente, per i dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento.».

3. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, titolare di incarichi dirigenziali anche apicali presso le strutture centrali e periferiche del Ministero della giustizia e responsabile del raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni, al quale è riconosciuta l'indennità prevista dall'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali è valutato in misura non inferiore al 30 per cento ai fini dell'erogazione della medesima indennità.

4. All'art. 8 comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: «La dotazione del fondo del trattamento accessorio del personale dell'Ente, non ancora costituita alla data di entrata in vigore della presente norma, è determinata quale somma del valore medio pro capite per aree riferito alle risorse stabili e variabili certificate e quindi erogate nell'anno 2022 riproporzionate al personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.»

5. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

«c-*bis*) in relazione alle caratteristiche e finalità di ciascuna amministrazione, il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per assicurare la sicurezza informatica;»;

6. All'articolo 8 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Fino alla data di rideterminazione dei nuovi valori di area di cui alla sequenza contrattuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, sono confermati i valori dell'indennità di ente attualmente applicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già assegnate al finanziamento della suddetta indennità.».

7. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e le procedure di reclutamento del personale attraverso l'ottimizzazione della logistica e la razionalizzazione degli spazi, all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, gli enti pubblici che gestiscono forme di previdenza e assistenza sociale destinano fino al quaranta per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai commi 1, 8-*ter* e 8-*quater*, di cui una quota non superiore al venti per cento per la sottoscrizione dei fondi di cui al comma 1. Fermo restando il complessivo limite del quaranta per cento, la percentuale di cui al primo periodo può essere rimodulata su proposta della società di gestione del risparmio di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi.».

8. All'articolo 3, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.170, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.».

9. Al fine di soddisfare le esigenze e sviluppare i percorsi formativi di cui all'articolo 238-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione organica dei professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori del Ministero della difesa è incrementata di 8 unità di professori, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 465.190 per l'anno 2025 e di euro 930.380 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a euro 465.190 per l'anno 2025 e ad euro 930.380 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a euro 126.484 per l'anno 2025, e euro 252.969 annui, a decorrere dall'anno 2026, a compensazione, mediante la riduzione di un numero di posizioni equivalente dal punto di vista finanziario della famiglia professionale degli assistenti;

b) quanto a euro 338.706 per l'anno 2025, ed euro 677.411 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

10. In attuazione degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal Piano strategico Mattei di cui al decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, nonché della dichiarazione interministeriale del G7 su Industria, Tecnologia del 15 marzo 2024 è istituito il programma «Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile» finalizzato a promuovere il trasferimento tecnologico in favore dei Paesi di cui al Piano Mattei, attraverso alleanze imprenditoriali, anche in cooperazione con gli Organismi internazionali. Le iniziative del programma sono approvate dal Ministero delle imprese e del made in Italy. d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per la gestione del programma è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.281.400 annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 164 è inserito il seguente: «164-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono risolvere, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di un'età anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che il personale interessato abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione di cui al comma 10, dello stesso articolo 24 e per la relativa prima decorrenza utile, e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.»

12. Agli oneri derivanti dal comma 11, valutati in 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 7,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11 e quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano Mattei per lo sviluppo del continente africano nell'ambito della formazione superiore e di colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne, in deroga ai limiti e ai divieti previsti nei decreti di programmazione per il triennio 2024-2026, adottati ai sensi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è istituita, fermi restando i requisiti e le procedure per l'accreditamento previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, la Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata Scuola di alta formazione - *Institute of Advanced Science for Agriculture*, a carattere residenziale nel territorio della provincia di Ferrara. La Scuola è attivata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale della valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) in ordine al possesso dei sopraindicati requisiti. Con il decreto di cui al secondo periodo, oltre a disciplinare le modalità e i tempi di attivazione, si provvede alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico. Alla promozione della Scuola di alta formazione partecipano soggetti privati con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre università, in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica, che presentano apposita istanza al Ministero dell'università e della ricerca sulla base delle indicazioni operative pubblicate sul proprio sito istituzionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Alla Scuola di alta formazione si applicano le disposizioni concernenti le università non statali legalmente riconosciute, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243.

14. A decorrere dall'anno 2026, il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 96 unità, di cui 68 unità da inquadrare nell'area degli Assistenti e 28 unità da inquadrare nell'area dei Funzionari della sezione di ruolo Agricoltura. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al periodo precedente è autorizzata per l'anno 2025 la spesa complessiva pari a euro 300.000. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025 – 2027 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

15. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 524, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La società Stretto di Messina S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere un accordo con il Consorzio per le autostrade siciliane finalizzato alla definizione di meccanismi di compensazione in favore del Consorzio medesimo, per la sospensione del pedaggio relativo allo svincolo autostradale denominato "Villafranca Tirrena" della A-20 Messina-Palermo, nel limite delle risorse disponibili, allo scopo di agevolare il deflusso del traffico in seguito all'effettivo avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.»

b) ai commi 898 e 899, le parole “da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri” sono sostituite dalle seguenti: “da ripartire”;

c) al comma 899, il secondo periodo è soppresso;

d) al comma 900, le parole “sulla base delle” sono sostituite dalle seguenti: “tra i ministeri, da individuare in considerazione dei rispettivi ambiti di competenza in relazione alle”.

16. All’articolo 13-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il dodicesimo periodo è sostituito dal seguente: “Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto possono essere, a domanda e secondo l’ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione.”;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Segretario Generale, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l’ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un posto equivalente dal punto di vista finanziario.».

Art. 13.

Misure urgenti per la funzionalità dell’Unione italiana tiro a segno e dei Gruppi sportivi

1. L’Unione italiana tiro a segno si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra l’Unione italiana tiro a segno e la società Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. All’attuazione del presente comma l’Unione italiana tiro a segno provvede nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 25, comma 6, il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e ad atleti, tecnici, direttori di gara e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai corpi armati e non dello Stato ai quali, indipendentemente dall’inquadramento, se riconosciuti di interesse nazionale od olimpico o paralimpico da parte del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche, o sotto la loro egida, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e degli articoli 24 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nonché all’articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246.»;

b) all’articolo 48, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora non più idonei all’attività agonistica per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con la Sezione Paralimpica Fiamme Gialle, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, se idonei all’attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati, secondo modalità e procedure da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze nei limiti dei posti vacanti e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell’amministrazione di destinazione.».

Art. 14.

Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie

1. Al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri , a decorrere dall’anno 2025, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui, destinata all’incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a complessivi 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Al fine di consentire una più efficiente ed efficace operatività dell’Agenzia italiana per la gioventù la dotazione finanziaria del fondo risorse decentrate è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, annualmente di 90.000 euro a decorrere dall’anno 2025.

Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 90.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

3. L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) procede all’inquadramento giuridico del personale trasferito dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dell’area/famiglia professionale di appartenen-

za ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, disponendo che, a far data dal predetto trasferimento, al personale di ex Area I sia attribuita la corrispondente Area A del CCNL comparto funzioni centrali-tabelle ENAC, al personale di ex Area II sia attribuita la corrispondente Area B e al personale di ex Area III sia attribuita la corrispondente Area C. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle funzioni trasferite, al medesimo personale viene riconosciuta la posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione sulla base degli anni di servizio svolti nell'esercizio delle funzioni trasferite fino al 31 dicembre 2021, tenendo conto che ogni posizione economica equivale a cinque anni di anzianità di servizio. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, l'Agenzia provvede, a decorrere dalla data dell'inquadramento di cui al primo periodo, mediante la soppressione di un numero di posti nella propria dotazione organica di equivalente valore finanziario con conseguente corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali e dei fondi del trattamento accessorio.

4. Al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono riconosciute le somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dovute per il periodo decorrente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022. La liquidazione delle somme di cui al primo periodo è disposta, in relazione al personale avente diritto, entro il 31 dicembre 2026 con modalità tali da garantire il rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. A tal fine l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a corrispondere al proprio personale la somma nel limite massimo di euro 5.455.680 per l'anno 2025 ed euro 5.000.000 per l'anno 2026. Al relativo onere si provvede a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, rispettivamente, per l'anno 2025 e per l'anno 2026, utilizzando l'avanzo di amministrazione disponibile. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 2.809.676 euro per l'anno 2025 e a 2.575.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1 comma 511 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. Per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2025, di euro 50.000.000 per l'anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale di cui al primo periodo sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2025 ed a euro 35.000.000 per l'anno 2026 e quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 15.

Misure urgenti per il Giubileo

1. La Struttura commissariale, costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e denominata «Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», al fine di consentire il regolare svolgimento del Giubileo dei giovani, relativamente all'accoglienza dei partecipanti, può acquisire la disponibilità degli edifici scolastici situati nella regione Lazio assumendo il coordinamento della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione degli stessi edifici.

2. I dirigenti scolastici sono esonerati da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico conseguente all'utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo dei giovani nel periodo di gestione degli stessi da parte della Struttura commissariale di cui al comma 1.

3. Al fine di garantire l'efficiente risposta del sistema regionale di protezione civile per la gestione degli eventi giubilari, si autorizza la regione Lazio a finalizzare la quota complessiva di euro 2.728.989 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera *c)* della legge 30 dicembre 2024 n. 207, per il potenziamento della struttura organizzativa regionale di protezione civile, tramite il conferimento di n. 4 incarichi dirigenziali in deroga all'ar-

ticolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente alla durata minima e ai limiti ivi previsti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, per la copertura dei relativi posti vacanti nella struttura regionale di protezione civile per la durata delle attività giubilari, nonché per l'assunzione a tempo determinato, fino al predetto termine del 31 dicembre 2025, di ulteriori 20 unità di personale di cui 5 unità da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e 15 unità da inquadrare nell'Area degli Istruttori e per il riconoscimento al personale non dirigenziale facente parte della struttura regionale di protezione civile di prestazioni di lavoro straordinario entro il limite mensile massimo di 50 ore pro-capite, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti. Le risorse possono essere inoltre finalizzate al potenziamento del Numero unico di emergenza (NUE) 112, implementando la dotazione di operatori NUE112 delle Centrali uniche di risposta di Roma e provincia di ulteriori 20 unità di personale a tempo determinato, da inquadrare nell'Area degli Istruttori attingendo dalla graduatoria dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dal presente comma, attuabili in deroga ai vincoli assunzionali, e alle previsioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Le deroghe relative alla autorizzazione di ore di straordinario possono essere riconosciute, su base convenzionale, anche al personale delle società in house impegnato nelle attività giubilari, a valere sulle risorse disponibili.

4. Per le opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per le opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti definitivi o esecutivi erano già affidati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018, possono continuare ad applicarsi, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, le previgenti norme tecniche per le costruzioni purché la consegna dei lavori avvenga entro e non oltre il 31 marzo 2026.

Art. 16.

Razionalizzazione della disciplina relativa all'inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Nei confronti dei dipendenti assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali è prevista l'iscrizione alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), al Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato e al Fondo Quiescenza Poste, ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali si applicano le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. Il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo viene erogato nel termine di tre mesi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazione dalla legge del 28 maggio 1997 n. 140.

3. Ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nei confronti del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 17.

Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è istituita la direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero è incrementata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La direzione svolge funzioni in materia di prevenzione dei reati finanziari, di sicurezza, prevenzione e contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, di vigilanza e controllo sui soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari e di procedimenti sanzionatori.

2. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione, al fine di assicurare l'immediato funzionamento della nuova direzione, la stessa opera avvalendosi del personale, ivi comprese le unità dirigenziali non generali, incardinato presso la direzione V del dipartimento del tesoro che svolge le seguenti funzioni:

a) analisi dei rischi di vulnerabilità del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti;

b) procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria; segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 240.989 per l'anno 2025 e a euro 289.187 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 18.

Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attività di analisi e valutazione della spesa

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 891:

1) alla lettera *a)*:

1.1) al primo periodo, dopo le parole: «da inquadrare nell'Area dei funzionari» sono inserite le seguenti: «e delle elevate professionalità», le parole: «nei limiti delle vacanze di organico» sono sostituite dalle seguenti: «con corrispondente incremento della dotazione organica» e le parole: «dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e» sono soppresse;

1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Dall'anno 2025 la percentuale di cui primo periodo, può essere ridotta, anche temporaneamente, sino al 70 per cento, destinando le relative risorse alle finalità di cui alla lettera *b)* del presente comma. Al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, una pari quota delle maggiori risorse destinate alla lettera *b)*, è accantonata e resa indisponibile per la gestione;»;

2) alla lettera *b)*, dopo le parole: «per l'eventuale restante quota» sono inserite le seguenti «all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa» e le parole «al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione», sono sostituite dalle seguenti: «mediante il conferimento di incarichi a esperti, la stipula di convenzioni con università e centri di ricerca, l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione».

b) dopo il comma 891, sono inseriti i seguenti:

«891-*bis*. Per le finalità di cui al comma 891, lettera *b)*, per elevata specializzazione si intende il possesso, da parte delle persone coinvolte nella realizzazione delle attività, dei seguenti requisiti:

a) dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello, in settori scientifici strettamente connessi all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa;

b) documentata e qualificata esperienza professionale in analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa di durata almeno triennale, maturata presso università, enti di ricerca e società specializzate, ovvero organismi internazionali.

891-*ter*. In relazione alle assunzioni previste dal comma 891, le amministrazioni interessate comunicano entro il 30 aprile 2025, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari e il contingente da inquadrare nell'area delle elevate professionalità da reclutare attraverso il concorso unico di cui al comma 891-*quater*. Una quota non superiore al 30 per cento del contingente di personale di cui al primo periodo può essere riservata al personale in servizio presso ciascuna delle predette amministrazioni che sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l'accesso a ciascuna delle due summenzionate Aree. Sulla base delle comunicazioni ricevute, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025 è autorizzato il numero di unità di personale non dirigenziale assumibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 891.

891-*quater*. Il concorso pubblico per la selezione delle specifiche professionalità autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 891-*ter*, è svolto avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In deroga all'articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze».

2. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 891-*quater* della legge 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025. Al relativo onere, pari a euro 800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. In considerazione delle attività connesse all'attuazione della nuova governance europea, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sono istituite quattro posizioni dirigenziali di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica del predetto Ministero. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante la soppressione di sette posizioni di livello dirigenziale non generale complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo

Dipartimento, di cui due individuate tra quelle destinate ad attività di consulenza, studio e ricerca e cinque tra quelle dedicate a verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche di normale complessità, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

4. All'articolo 2, comma 13-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «Ai fini del monitoraggio» sono inserite le seguenti: «della nuova governance europea di cui ai regolamenti UE 2024/1263 e 2024/1264 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, e alla direttiva 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, nonché del monitoraggio».

5. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 le parole: «Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo», sono sostituite dalle seguenti: «Ragionerie territoriali di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo». La tabella di cui all'allegato I al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 è sostituito da quella di cui all'allegato I al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 19.

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa relativa alla gestione ed utilizzazione dei fondi europei e delle risorse delle politiche della coesione nonché in materia di procedure di riversamento dei crediti d'imposta

1. Al fine di garantire una maggiore e più efficace partecipazione dell'Italia ai progetti finanziati nell'ambito dei programmi europei a gestione diretta e di favorire la realizzazione di nuovi investimenti, anche di tipo innovativo, il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società *in house* Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto tecnico specialistico e di tutoraggio, in relazione alla elaborazione e alla presentazione di proposte, nonché alla partecipazione da parte delle pubbliche amministrazioni italiane a progetti a valere sui programmi a gestione diretta dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020, nel limite delle risorse che non risultino impegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma operativo complementare.

2. Al fine di garantire una più efficace realizzazione delle attività ad essa demandate, è autorizzata la trasformazione della società Eutalia s.r.l. in società per azioni, sulla base di un progetto approvato dall'amministratore unico, sentito il collegio sindacale, che definisce il programma e il nuovo statuto. Fermo restando quanto previsto dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri e ad essi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nelle more dell'attuazione della trasformazione, l'organo di amministrazione della società Eutalia s.r.l. è prorogato fino alla nomina del nuovo organo. All'attuazione del presente comma, si provvede nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'articolo 12, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al conferimento dell'incarico di responsabile unico del contratto (RUC) dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per lo svolgimento dell'incarico di RUC è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo, un compenso omnicomprensivo annuo, composto in pari misura da una parte fissa e da una parte variabile, compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 100.000. La parte variabile del compenso riconosciuto al RUC è strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto del cronoprogramma procedurale del contratto istituzionale di sviluppo. Con il decreto di nomina del RUC è, altresì, determinata l'entità del compenso riconosciuto in base al valore e alla complessità degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità.

3-*ter*. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo già stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali possono, con apposita determinazione e senza pregiudizio per la realizzazione degli interventi previsti, riconoscere compensi ai relativi RUC

nei limiti e secondo i criteri previsti dal comma 3-*bis*, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo e ancora disponibili.».

4. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 87.920.202 euro, sono destinate all'imputazione delle riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, operate ai sensi dell'articolo 58, comma 4, lettera *f)*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali ulteriori risorse non utilizzate, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, rientrano nella disponibilità del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, e sono destinate, ove necessario, ai fini dell'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022.

5. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riaperto sino al 3 giugno 2025. Per coloro che aderiscono, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il suddetto termine e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. A decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge, calcolati al tasso legale. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

6. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti per i quali è stata validamente presentata l'istanza di riversamento ai sensi del comma 1, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza il riversamento deve essere effettuato per l'intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025.

7. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine del 3 giugno 2025. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.»;

b) al comma 12, terzo periodo, le parole "è prorogato di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di due anni".

8. All'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "3 giugno 2025".

9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, quantificati in euro 5.773.589 per l'anno 2025 e in euro 2.886.795 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 20.

Disposizioni urgenti per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici

1. All'allegato I.11, articolo 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. I soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 47 del presente Codice e all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 108, sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi del documento di fattibilità delle alternative progettuali sottoposto all'esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale fino ad un importo massimo di euro 100.000. L'esame del progetto o dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali da sottoporre al Consiglio Superiore o alla Sezione speciale è subordinato al versamento della predetta somma. Sono esclusi dal versamento di cui al primo periodo le strutture a livello centrale e quelle decentrate in cui si articola il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale versamento dovrà essere detratto dall'importo stabilito dalla voce del quadro economico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, numero 5) «imprevisti», di cui all'allegato I.7 al presente codice.

2-*ter*. Le risorse di cui al comma 2-*bis* sono destinate, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consu-

lenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *f)*.»;

b) al comma 4, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente: «c-*bis*) dalle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, nel limite di cui al comma 2-*ter*.».

2. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, è abrogato.

Art. 21.

Misure urgenti finalizzate al mantenimento e consolidamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "del sistema nazionale di protezione civile" sono inserite le seguenti ", con particolare riferimento alle esigenze connesse con lo specifico contesto di cui al presente articolo,";

b) le parole "è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015," sono sostituite dalle seguenti: "è consentito il riconoscimento";

c) le parole "delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537" sono sostituite dalle seguenti: "delle integrazioni al trattamento economico accessorio già previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa annuo di 1,5 milioni di euro. Le integrazioni di cui all'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004 sono riconosciute limitatamente alle prestazioni rese dal personale non dirigenziale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, per reperibilità, articolazioni dell'orario di lavoro e protrazioni dell'orario di lavoro ordinario fino a "cessate esigenze". In fase di vigilanza, le integrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e di cui all'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, sono riconosciute nella misura del 30% e limitatamente al personale non dirigenziale impiegato presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) e presso gli altri Presidi operativi attivati quali Funzioni di supporto in fase di vigilanza."

2. Al fine di mantenere e consolidare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle attività di coordinamento delle attività emergenziali, delle funzioni istituzionali di coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e quale struttura di supporto alle funzioni in capo all'autorità nazionale di protezione civile di cui all'articolo 3, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettera *a)*, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, nonché per consentire l'effettivo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 8 del medesime codice, con particolare riferimento al coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale nell'ambito dei contesti emergenziali in essere sul territorio nazionale, il limite percentuale entro il quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri può provvedere al conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia per il triennio 2025-2027, ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incrementato al 17% della relativa dotazione organica a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO I - (art. 18, comma 5)

Tabella - Ambiti territoriali

AREA	RTS	AMBITO TERRITORIALE
Area Nord-Ovest	RTS Milano/Monza e Brianza	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia
Area Nord-Est	RTS Venezia	Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige
Area Centro-Nord	RTS Bologna/Ferrara	Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Area Centro-Sardegna	RTS Roma	Lazio, Umbria, Sardegna
Area Sud-Ovest	RTS Napoli	Campania, Basilicata
Area Sud-Adriatica	RTS Bari/Barletta-Andria-Trani	Puglia, Abruzzo, Molise
Area Sud-Sicilia	RTS Palermo	Sicilia, Calabria

25G00033

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Arcisate e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Arcisate (Varese);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate dalla metà più, uno dei consiglieri assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arcisate (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Salvatore Giuseppe Ciarcià è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arcisate (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 14 gennaio 2025, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18, agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 15 gennaio 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arcisate (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Salvatore Giuseppe Ciarcià, Viceprefetto in quiescenza.

Roma, 19 febbraio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A01437

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giacomo Vercellese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di San Giacomo Vercellese (Vercelli);

Considerato altresì che, in data 9 febbraio 2025, il sindacato è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Giacomo Vercellese (Vercelli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Giacomo Vercellese (Vercelli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Massimo Camandona.

Il citato amministratore, in data 9 febbraio 2025, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giacomo Vercellese (Vercelli).

Roma, 21 febbraio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A01435

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Asso e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Asso (Como);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 25 gennaio 2025, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Asso (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Domenico Roncagli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Asso (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Tiziano Aceti.

Il citato amministratore, in data 25 gennaio 2025, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi, dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 14 febbraio 2025.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Asso (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Domenico Roncagli, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Como.

Roma, 21 febbraio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A01436

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 4 marzo 2025.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Considerato che l'art. 21 comma 17 della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», registrata con regolamento (CE) n. 1623/2005 della Commissione, del 4 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 259/15 del 5 ottobre 2005;

Visto il parere positivo della Regione Liguria competente per territorio circa la richiesta di modifica;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 27 del 3 febbraio 2025, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», di cui alla proposta pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 27 del 3 febbraio 2025.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», figura in allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 4 marzo 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «BASILICO GENOVESE»

Art. 1.

Denominazione.

La denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», di seguito indicata con la sigla DOP, è riservata, nel settore orticolo, al basilico (*Ocimum Basilicum L.*) di tipologia genovese che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Sementi e caratteristica della pianta.

Le sementi impiegabili per la produzione del «Basilico Genovese» D.O.P. devono appartenere alla specie *Ocimum Basilicum L.*, di ecotipi o le selezioni autoctone ed avere le caratteristiche di seguito elencate:

- pianta con altezza da media a molto alta e portamento espanso o cilindrico;
- densità del fogliame classificabile nelle classi d'espressione intermedie (medio-bassa, media, medio-alta) e non nelle classi estreme (bassa o alta);
- forma della foglia ellittica;
- bollosità del lembo e incisioni del margine assenti/molto deboli o deboli;
- piano della lamina fogliare piatto o convesso;
- assenza totale di aroma di menta;
- aroma intenso e caratteristico.

Art. 3.

Zone ed epoca di produzione

La zona di produzione del «Basilico Genovese» D.O.P. è delimitata al solo versante tirrenico del territorio amministrativo della Regione Liguria con delimitazione individuabile nello spartiacque. Nella stessa

zona deve avvenire il condizionamento, garantendo in tal modo la rintracciabilità e il controllo della denominazione e preservando le caratteristiche qualitative del prodotto, facilmente deteriorabile.

Le produzioni sono realizzabili durante tutto l'arco dell'anno.

Art. 4.

Legame storico della coltura con l'area geografica.

Il basilico è stato introdotto in diverse aree del Mediterraneo e nella stessa Liguria dai Romani che ad esso attribuivano proprietà curative. Il basilico divenne coltura tradizionale ed il suo uso venne esteso anche a quello culinario.

Il nucleo originario di produzione era circoscritto all'areale genovese. Consolidandosi le condizioni favorevoli di mercato per il largo consumo di basilico per la preparazione di numerose ricette e del celeberrimo pesto genovese la zona di produzione si è allargata investendo anche tutta la fascia marittima del territorio ligure.

Art. 5.

Elenco dei produttori e denunce di coltivazione.

I produttori in regola con i requisiti del presente disciplinare, che vogliono fregiarsi della DOP «Basilico Genovese», dovranno iscriversi all'Elenco dei Produttori gestito dallo specifico organismo di controllo e denunciare annualmente al gestore del medesimo comunque almeno trenta giorni prima della semina:

le superfici da investire distinte in piena aria, coltura protetta

la varietà di semente utilizzata, tipologia produttiva (consumo fresco/per la trasformazione)

dimensioni massime del mazzetto o del bouquet che si intende adottare all'interno di quanto stabilito nel presente disciplinare.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla denuncia di coltivazione il produttore si impegna a trasmettere i quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati.

È fatto divieto ai produttori di superare i quantitativi stabiliti nel presente disciplinare.

Terreno e ambienti di coltivazione

La coltivazione del «Basilico Genovese» DOP può essere effettuata nei seguenti ambienti di coltivazione: in ambiente protetto e in pieno campo.

In ambiente protetto la coltivazione può essere svolta tutto l'anno purché venga assicurata una ventilazione continua 24 ore/giorno rinnovando l'intero volume di aria contenuta nella serra almeno 2 volte/ora dal tramonto al sorgere del sole e almeno 20 volte/ora dal sorgere del sole al tramonto. Tale ricambio di aria deve essere garantito dall'opportuna gestione delle aperture di ventilazione e, nel periodo invernale, eventualmente anche con il contributo dell'impianto di riscaldamento di soccorso.

Sono esplicitamente escluse dal presente disciplinare serre *insect-proof*, o serre che non garantiscano gli scambi di aria sopra indicati come minimi.

La coltivazione del «Basilico Genovese» DOP in ambiente protetto può essere eseguita sia su bancale, sia in piena terra. È vietata la produzione di «Basilico Genovese» DOP su substrati privi di terreno naturale.

Nel caso della coltivazione su bancale, il terreno di coltivazione deve essere quello naturale prelevato nella stessa area in cui insiste l'azienda. In particolare, alfine di restituire al terreno naturale trasportato su bancale le caratteristiche fisiche proprie, è ammesso miscelare ammendanti minerali in percentuale non superiore al 20% in volume.

All'atto della messa in coltura è vietato il trapianto di plantule che hanno sviluppo superiore al primo nodo successivo ai cotiledoni estesi. I contenitori non possono essere superiori a cm 5x5x5. Per la produzione di basilico per il consumo fresco è vietato il trapianto salvo che per la produzione biologica.

È vietato l'uso del bromuro di metile per la disinfezione del terreno.

Denuncia di produzione

Le produzioni consentite nell'arco dell'intero anno sono:

1) Consumo fresco:

in coltura protetta: 7000 piantine/mq./anno confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in *bouquet* da 11 a 100 piantine.

in piena aria: 2000 piantine/mq./anno: confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in *bouquet* da 11 a 100 piantine.

2) Per la trasformazione:

in coltura protetta: 10 Kg./mq./anno;

in piena aria: 8 Kg./mq./anno.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame dell'ambiente.

È noto a tutti che il basilico coltivato nel versante tirrenico della Liguria è caratterizzato da profumo e gusto del tutto particolari molto apprezzati dal mercato. Inoltre è esente dal gusto di menta che rappresenta una tara per l'uso in cucina di questa pianta.

La rispondenza ai requisiti previsti dal presente disciplinare, nonché la provenienza del prodotto saranno verificati dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Il predetto organismo gestirà un apposito elenco di produttori di «Basilico Genovese» DOP.

Art. 7.

Organismo di controllo

Il controllo sarà effettuato da un organismo in conformità alle previsioni dall'art. 39 del reg. UE n. 1143/2024. Ai fini del presente disciplinare saranno controllate le produzioni massime di mazzetti e/o *bouquet* conseguiti a metro quadro.

Art. 8.

Confezionamento

1) basilico da commercializzare fresco:

La pianta intera è confezionata a mazzi con almeno due coppie di foglie vere (in particolare una coppia di foglie vere completamente distesa e la seconda in fase di formazione) e, al massimo, con quattro coppie di foglie vere, ossia 4 nodi e comunque privi di infiorescenze.

Sono identificabili due tipologie di mazzi: il mazzo piccolo o «mazzetto» e il mazzo grande o «*bouquet*».

Il mazzetto è composto da 3 a 10 piante intere complete di radici è confezionato con carta per alimenti contrassegnata dalla dicitura «Basilico Genovese DOP», dal simbolo comunitario della DOP e dal logo del prodotto come più avanti descritto ed è legato singolarmente.

Il «*bouquet*» è costituito da un numero di piante da 11 a 100 e viene confezionato in modo analogo. Non è vincolante il peso del prodotto bensì il numero delle piante.

Nella preparazione dei mazzi è consentita l'utilizzazione di materiale organico di origine vegetale, da porre a contatto con le radici al solo fine di evitare una precoce disidratazione delle piantine in esso contenute.

Gli imballaggi per contenere i singoli mazzi o gli eventuali sacchetti devono essere in materiale conforme alle normative vigenti e devono essere contrassegnati con la dicitura «Basilico Genovese DOP», con il simbolo comunitario della DOP, con il marchio aziendale completo e con il logo del prodotto più avanti descritto. L'identificazione aziendale dovrà avere dimensioni e posizionamento che la rendano sufficientemente evidente in rapporto al simbolo comunitario della DOP e al logo del prodotto.

Logo del prodotto

Il logo identificativo del Basilico Genovese D.O.P. è costituito da una forma circolare della stessa dimensione del simbolo comunitario della DOP. Nella corona circolare esterna è inserita la dicitura per esteso Basilico Genovese (blu reflex su sfondo bianco) ed evidenziato al centro l'acronimo D.O.P. (blu reflex su sfondo giallo Pantone 109).

Completano il marchio, la forma stilizzata della regione Liguria (contorno blu reflex con interno bianco) posizionata nel semicerchio inferiore leggermente debordante a sinistra, ancora sotto, in parziale sovrapposizione della circonferenza esterna, compare una piantina stilizzata di basilico (di colore verde Pantone 368) composta da tre coppie di foglie a dimensione decrescente dall'esterno all'interno.

I tre elementi che ne caratterizzano il prodotto sono:

il sole (in giallo) elemento di vitalità, primario ed essenziale per ogni coltivazione;

la Liguria (in blu) territorio di produzione, ricco, fertile e bagnato dal mare;

il Basilico (in verde) segno di naturalità, genuinità e qualità del prodotto D.O.P.. L'immagine potrà essere utilizzata anche in monocromia.

Il font utilizzato per la scritta è Arial Black in grassetto, dello stesso blu utilizzato per la Liguria, le misure sono 6 pt. per la scritta «Basilico Genovese» e 6,5 pt. per la scritta «DOP».

2) Basilico per la trasformazione.

Per la trasformazione artigianale e/o industriale è necessario impiegare porzioni di piante integre con massimo quattro coppie di foglie vere, ossia 4 nodi e comunque privi di infiorescenze.

Il basilico dovrà essere avviato alla trasformazione unitamente alla documentazione fiscale relativa, che dovrà riportare la definizione DOP.

25A01539

DECRETO 5 marzo 2025.

Rinnovo della designazione al laboratorio Vitis Lab Genova di Liberti Stefano Sas, in Palermo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1, che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, prot. n. 38839, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024, n. 289099, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 4 luglio 2024 con n. 493, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 17 marzo 2021, n. 126909, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 75 del 27 marzo 2021 con il quale il laboratorio Vitis Lab Genova di Liberti Stefano Sas, ubicato in viale delle Magnolie n. 32/A - 90144 - Palermo (PA), è stato designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 marzo 2025, acquista agli atti dell'Ufficio PQA I in data 4 marzo 2025 con n. 99386;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 febbraio 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito *EA - European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo della designazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Vitis Lab Genova di Liberti Stefano Sas, ubicato in viale delle Magnolie n. 32/A - 90144 - Palermo (PA), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 2 febbraio 2029 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Vitis Lab Genova di Liberti Stefano Sas perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi/*Free fatty acids* (0,20-4,00 % ac.oleico)	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Numero di perossidi/*Peroxide value* (2,0-30,0 meq/kg)	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017

25A01540

DECRETO 5 marzo 2025.

Modifica del decreto 16 marzo 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Marino S.r.l., in Santa Maria a Vico, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1, che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58, che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e dalla Corte dei conti

in data 16 febbraio 2025 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, e con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista il decreto generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, con il quale il Ministro ha adottato la direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 n. 2022/2014/UE e n. 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 16 marzo 2021 n. 125704, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 29 marzo 2021, con il quale al laboratorio Marino S.r.l., ubicato in via Nazionale Appia 81 - 81028 Santa Maria a Vico (CE), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 7 febbraio 2025, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in data 10 febbraio 2025 con n. 58272;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 gennaio 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Marino S.r.l., ubicato in via Nazionale Appia 81 - 81028 Santa Maria a Vico (CE), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 20 febbraio 2029 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Marino S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Indice di perossidi/Peroxide index, Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K264/K264, K268/K268, K270/K270, K272/K272	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019

25A01541

DECRETO 5 marzo 2025.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Cavolfiore della Piana del Sele IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della IGP «Cavolfiore della Piana del Sele».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53, comma 15 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526 del 1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1881 della Commissione del 2 luglio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione Europea L del 2 luglio 2024, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Cavolfiore della Piana del Sele»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del cavolfiore della Piana del Sele IGP, con sede legale in Eboli (SA), via Yuri Gagarin n. 35, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni per la IGP «Cavolfiore della Piana del Sele»;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato che la predetta verifica è stata eseguita sulla base delle informazioni forniti dal consorzio a mezzo pec il 28 gennaio 2025 (prot. Masaf n. 37725/2025) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo, Rina Agrifood S.p.a., a mezzo pec il 14 febbraio 2025 (prot. Masaf n. 69003/2025);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024, n. 289099, della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con

i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Considerato che l'art. 21, comma 17 della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela del Cavolfiore della Piana del Sele IGP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni, per la IGP «Cavolfiore della Piana del Sele»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del Cavolfiore della Piana del Sele IGP è riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Cavolfiore della Piana del Sele», registrata con il regolamento (UE) n. 2024/1881 della Commissione del 2 luglio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L del 2 luglio 2024.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela Cavolfiore della Piana del Sele IGP, con sede legale in Eboli (SA), via Yuri Gagarin n. 35, è conforme alle prescrizioni dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni, e dei decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 per la IGP «Cavolfiore della Piana del Sele».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela del Cavolfiore della Piana del Sele IGP non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Cavolfiore della Piana del Sele» appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 5.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni, e dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la indicazione geografica protetta «Cavolfiore della Pia-

na del Sele» ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A01572

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 gennaio 2025.

Autorizzazione al trasferimento della quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 47-*bis* il quale prevede che, nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio sanitari e della tutela alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema sanitario nazionale;

Vista la legge 1° novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto ministeriale del 3 gennaio 2024, recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, che all'art. 1, comma 367, istituisce il Fondo per le dipendenze patologiche, con una dotazione di spesa pari a 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità, nello stato di previsione del Ministero della salute;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 e, in particolare, l'art. 1, comma 369, che prevede, a decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro della salute, il trasferimento annuale della quota dell'1,5 per cento del Fondo per le dipendenze patologiche, pari a euro 1.410.000,00, per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze;

Considerato che l'art. 1, comma 371 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha soppresso l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave di cui al decreto del Ministro della salute del 12 agosto 2019 e che, in attuazione della predetta disposizione, i relativi compiti sono trasferiti all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato che le risorse di cui all'art. 1, commi 367 e 369 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 risultano iscritte sul capitolo 4379, piano gestionale 1, denominato «Fondo per le dipendenze patologiche (FDP)» nell'ambito della missione «Tutela della salute» programma «Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali» azione «Sorveglianza prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute, anche nelle attività sportive» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 369 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è autorizzato il trasferimento al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri della quota dell'1,5% per cento del Fondo per le dipendenze patologiche, pari a euro 1.410.000.00, istituito a decorrere dall'anno 2025, al fine di realizzare le attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per i provvedimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 gennaio 2025

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 192

25A01538

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 21 febbraio 2025.

Ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della società ArcelorMittal Italy Services S.r.l. in liquidazione, in Milano e nomina dei commissari straordinari.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni;

Visto in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 85 del decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza» in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155;

Visto il decreto 10 aprile 2013, n. 60 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 3 novembre 2016, recante «Determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270», successivamente modificato con decreto interministeriale del 21 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2022, in vigore dal 19 marzo 2022;

Visto l'articolo 11, comma 6, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che stabilisce il limite per i compensi dei manager delle società pubbliche nel tetto massimo di euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 2024, con il quale la società Acciaierie di Italia S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 239, codice fiscale 10354890963 (di seguito, anche «ADI»), è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, ed è stato nominato commissario straordinario ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 38, decreto legislativo n. 270/1999 e articolo 2, decreto-legge n. 347/2003, l'ing. Giancarlo Quaranta;

Visto il proprio decreto in data 29 febbraio 2024, con il quale nella procedura di amministrazione straordinaria di ADI, oltre all'ing. Giancarlo Quaranta, sono stati nominati commissari straordinari il prof. Giovanni Fiori e il prof. Davide Tabarelli;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 2024, con il quale le società ADI Energia S.r.l. ADI Servizi marittimi S.r.l., ADI Tubiforma S.r.l., ADI Socova S.a.s. sono state ammesse, in estensione e con decorrenza immediata, alla procedura madre di amministrazione straordinaria aperta nei confronti di ADI, in forza di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, e dagli articoli 80 e 81, decreto legislativo n. 270/1999, ed è stato preposto alle predette società il medesimo organo commissariale nominato per ADI;

Visto il proprio decreto in data 17 aprile 2024, con il quale la società Acciaierie d'Italia Holding S.p.a. è stata ammessa, in estensione e con decorrenza immediata, alla procedura madre di amministrazione straordinaria aperta nei confronti di ADI, in forza di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, e dagli articoli 80 e 81, decreto legislativo n. 270/1999, ed è stato preposto alla predetta società capogruppo il medesimo organo commissariale nominato per ADI;

Viste le sentenze del 29 febbraio 2024, del 14 marzo 2024, del 21 marzo 2024, e del 4 novembre 2024, con le quali il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza, rispettivamente, di Acciaierie di Italia S.p.a., ADI Tubiforma S.r.l., ADI Servizi marittimi S.r.l., ADI Energia S.r.l., ADI Socova S.a.s., e Acciaierie d'Italia Holding S.p.a.;

Vista l'istanza depositata in data 6 febbraio 2025, con la quale l'ing. Giancarlo Quaranta, il prof. Giovanni Fiori e il prof. Davide Tabarelli, in qualità di commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria, hanno chiesto, a norma dell'articolo 3, comma 3, decreto-legge n. 347/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39/2004, e degli articoli 80 e 81 del decreto legislativo

n. 270/1999, l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria della società ArcelorMittal Italy Services S.r.l. in liquidazione;

Tenuto conto di quanto rappresentato nella richiamata istanza con riferimento alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, nonché delle condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270/1999 e, in particolare, di quanto esposto in ordine allo stato di insolvenza della società ArcelorMittal Italy Services S.r.l. in liquidazione;

Considerato che la società ArcelorMittal Italy Services S.r.l. in liquidazione è controllata al 100% dal socio unico Acciaierie d'Italia Holding S.p.a. in amministrazione straordinaria ed è soggetta alla direzione e coordinamento *ex* art. 2497 del codice civile da parte di quest'ultima, essendo quindi impresa del gruppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 e agli articoli 80 e 81 del decreto legislativo n. 270/1999;

Considerato che, dalle informazioni rese dai commissari straordinari di ADI e dal liquidatore, ArcelorMittal Italy Services S.r.l. in liquidazione risulta avere ingenti debiti *intercompany* scaduti nei confronti delle altre società del gruppo ADI;

Considerato che ArcelorMittal Italy Services S.r.l. in liquidazione non svolge alcuna attività commerciale e risulta priva di operatività dal 2021, non disponendo di un attivo patrimoniale liquidabile tale da consentire la copertura delle passività rilevate;

Ritenuto anche alla luce delle valutazioni espresse dai commissari straordinari di ADI nella richiamata istanza del 6 febbraio 2025, nonché dal liquidatore, che ArcelorMittal Italy Services S.r.l. in liquidazione si trova in una situazione di insolvenza conclamata e irreversibile, per effetto del venir meno dei rapporti di assistenza finanziaria intrattenuti con il socio unico e capogruppo Acciaierie d'Italia Holding in a.s. in conseguenza della relativa dichiarazione di insolvenza;

Considerata l'esistenza di una stretta interdipendenza economico-finanziaria tra ArcelorMittal Italy Services S.r.l. in liquidazione e Acciaierie d'Italia Holding S.p.a. in amministrazione straordinaria, nonché di molteplici collegamenti di natura economico-produttiva tra ArcelorMittal Italy Services S.r.l. in liquidazione e le altre società operative del gruppo ADI, tutte ammesse all'amministrazione straordinaria;

Considerata l'opportunità di ammettere alla procedura di amministrazione straordinaria la società ArcelorMittal Italy Services S.r.l. in liquidazione, al fine di riunire sotto la gestione del medesimo organo commissariale tutte le attività del gruppo ADI, assicurando una gestione unitaria, ordinata e coordinata dell'insolvenza dell'intero gruppo in conformità a quanto dispone l'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto anche alla luce delle valutazioni espresse dai commissari straordinari di ADI nella richiamata istanza del 6 febbraio 2025, nonché dal liquidatore, che l'ammissione all'amministrazione straordinaria di ArcelorMittal Italy Services S.r.l. in liquidazione possa agevolare il raggiungimento degli obiettivi delle procedure delle imprese del gruppo ADI;

Considerato di dover preporre alla società ArcelorMittal Italy Services S.r.l. in liquidazione, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo n. 270/1999, il medesimo organo commissariale già nominato per la procedura madre Acciaierie d'Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria e per le altre società operative tutte in amministrazione straordinaria;

Viste le dichiarazioni rese dai citati professionisti in ordine alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e all'insussistenza delle cause di incompatibilità, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione all'incarico di commissario straordinario nella menzionata società;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per l'estensione dell'amministrazione straordinaria alla società ArcelorMittal Italy Services S.r.l. in liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

È ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la società ArcelorMittal Italy Services S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 239, codice fiscale 10354940966, cap. 20151.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 1, sono nominati commissari straordinari l'ing. Giancarlo Quaranta, codice fiscale QRNGCR-56P04F842F, il prof. Giovanni Fiori, codice fiscale FRIGNN61T15G224Y, e il prof. Davide Tabarelli, codice fiscale TBRDVD60M21F257C.

Art. 3.

Ai commissari straordinari di cui all'articolo 2 è riconosciuto un compenso determinato nella misura del 50% di quanto spettante in base ai criteri del decreto 3 novembre 2016 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che non potrà comunque eccedere il limite annuo massimo di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Milano, a norma dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01571

DECRETO 5 marzo 2025.

Nomina del commissario straordinario unico del Gruppo Costaferroviaria, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, del 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo n. 270/1999;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, successivamente modificata ed integrata con il decreto ministeriale 16 ottobre 2023, recante la definizione del procedimento e degli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti per la designazione dei commissari giudiziali, nonché per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto il decreto del Tribunale di Lecco in data 13 agosto 2002 con il quale la Costaferroviaria S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ed il decreto del Ministro delle attività produttive in data 26 agosto 2002 con il quale il prof. Antonio M. Palmieri è stato nominato commissario straordinario;

Visti i successivi decreti adottati a norma dell'art. 80 e ss. del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alle società del gruppo, Costameccanica S.p.a., Costamasnaga S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 novembre 2002, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo Costaferroviaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2006 con il quale è stato nominato commissario straordinario il dott. Giorgio Federighi, in sostituzione del prof. Antonio M. Palmieri;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, ai sensi dei commi 498/501 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, l'avv. Paolo Cevolani, il dott. Giorgio Federighi e la dott.ssa Laura M.C. Montana in Trezza sono stati nominati commissari straordinari del Gruppo Costaferroviaria;

Vista la nota del 3 marzo 2023, con la quale l'avv. Paolo Cevolani ha comunicato le proprie irrevocabili dimissioni da commissario straordinario del Gruppo Costaferroviaria;

Visto il decreto del 16 luglio 2024 con il quale il Tribunale di Lecco ha disposto la chiusura della amministrazione straordinaria della Costameccanica S.p.a.;

Visto il proprio decreto del 28 maggio 2024 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo Costaferroviaria è nominato, per un periodo di tre anni, il seguente comitato di sorveglianza:

Luigi Nuzzo in qualità di presidente;

Pasquale Ruggiero in qualità di esperto;

Banca Popolare di Sondrio in qualità di creditore;

Vista la comunicazione in data 2 dicembre 2024 con la quale è stata data notizia del decesso della dott.ssa Laura M.C. Montana in Trezza;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle residuali attività da compiere, ridurre il collegio commissariale ad un solo commissario nella persona del dott. Giorgio Federighi, anche al fine di dare continuità nella gestione della procedura;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte del dott. Giorgio Federighi;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo Costaferroviaria è nominato commissario unico il dott. Giorgio Federighi, codice fiscale FDRGRG46D23G713C, nato a Pistoia il 23 aprile 1946.

Il presente decreto è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonché alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.

Il presente decreto è altresì pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 5 marzo 2025

Il Ministro: URSO

25A01580

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 febbraio 2025.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche e riclassificazione del medicinale per uso umano «Edistride», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 211/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 161/2016 del 26 gennaio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 43 del 22 febbraio 2016, recante «Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5,

legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano “Ebymect”, “Edistride” “Elocta” - approvati con procedura centralizzata»;

Viste le domande presentate in data 29 luglio 2021, in data 3 aprile 2023 e in data 17 aprile 2024 con le quali la società Astrazeneca AB ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Edistride» (dapagliflozin);

Vista la domanda presentata in data 16 novembre 2021, con la quale la società Astrazeneca AB ha chiesto l’estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Edistride» (dapagliflozin);

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciati nella seduta del 14 dicembre 2021, nella seduta del 5-7 giugno 2022, nella seduta del 5, 6 e 15 dicembre 2022 e nella seduta del 28 marzo 2023;

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 7-11 ottobre 2024;

Vista la delibera n. 66 del 10 dicembre 2024 del consiglio di amministrazione dell’AIFA, concernente l’approvazione dei medicinali ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d’ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale EDISTRIDE (dapagliflozin):

«Malattia renale cronica

“Edistride” è indicato negli adulti per il trattamento della malattia renale cronica»,

e le indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

Diabete mellito di tipo 2

«Edistride» è indicato in pazienti adulti, non adeguatamente controllati per il trattamento del diabete mellito di tipo 2 in aggiunta alla dieta e all’esercizio:

in monoterapia quando l’impiego di metformina è ritenuto inappropriato a causa di intolleranza,

in aggiunta ad altri medicinali per il trattamento del diabete di tipo 2;

Insufficienza cardiaca

«Edistride» è indicato negli adulti per il trattamento dell’insufficienza cardiaca cronica sintomatica,

sono rimborsate come segue.

Confezione: «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 044552026 /E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 35,78.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 59,05.

Nota AIFA: 100 limitatamente all’indicazione «Diabete mellito di tipo 2 (DMT2)».

Confezione: «10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 044552077 /E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 35,78.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 59,05.

Nota AIFA: 100 limitatamente all’indicazione «Diabete mellito di tipo 2 (DMT2)».

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell’art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

L’indicazione terapeutica pediatrica «“Edistride” è indicato in pazienti pediatrici dai dieci anni di età in su, non adeguatamente controllati per il trattamento del diabete mellito di tipo 2 in aggiunta alla dieta e all’esercizio:

in monoterapia quando l’impiego di metformina è ritenuto inappropriato a causa di intolleranza,

in aggiunta ad altri medicinali per il trattamento del diabete di tipo 2;»,

non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: fino al 21 febbraio 2026, in analogia alla scadenza dell’accordo relativo al farmaco originatore FORXIGA, recepito dalla determina AIFA n. 80/2024 del 12 febbraio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2024.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall’Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

È istituito un piano terapeutico *web-based* dedicato al monitoraggio dell’uso del medicinale «Edistride», a base di dapagliflozin, per ciascuna delle indicazioni ammesse alla rimborsabilità:

Insufficienza cardiaca

«Edistride» è indicato negli adulti per il trattamento dell’insufficienza cardiaca cronica sintomatica.

Malattia renale cronica

«Edistride» è indicato negli adulti per il trattamento della malattia renale cronica.

Ai fini della prescrizione del medicinale, i medici afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati

dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web:

https://registri.aifa.gov.it

I medici abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA:

https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Edistride» (dapagliflozin) è la seguente:

per l'indicazione terapeutica «Malattia renale cronica»: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, endocrinologo, internista, geriatra e nefrologo (RRL);

per l'indicazione terapeutica «Insufficienza cardiaca»: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, endocrinologo, internista e geriatra (RRL);

per l'indicazione terapeutica «Diabete mellito di tipo 2»: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 febbraio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A01542

DETERMINA 13 febbraio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Steqeyma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 215/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013, recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 656/2024 del 31 ottobre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 264 dell'11 novembre 2024, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ustekinumab, "Steqeyma"»;

Vista la domanda presentata in data 2 settembre 2024 con la quale la società Celltrion Healthcare Hungary KFT ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Steqeyma» (ustekinumab);

Vista la delibera n. 66 del 10 dicembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale STEQEYMA (ustekinumab) nelle confezioni sottoindicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

45 mg e 90 mg:

psoriasi a placche «Steqeyma» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo, in pazienti adulti che non hanno risposto, o che presentano controindicazioni o che sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, incluse ciclosporina, metotrexato (MTX) o PUVA (psoraleni e raggiultravioletti A);

psoriasi a placche nei pazienti pediatrici «Steqeyma» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo in pazienti pediatrici e adolescenti a partire dai sei anni di età che non sono adeguatamente controllati da altre terapie sistemiche o fototerapia o ne sono intolleranti;

artrite psoriasica (PsA) «Steqeyma», da solo o in associazione a MTX, è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in pazienti adulti quando la risposta a precedente terapia con farmaci antireumatici modificanti la malattia non biologici (DMARDs) è risultata inadeguata;

malattia di Crohn «Steqeyma» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati essere intolleranti alla terapia convenzionale o ad un antagonista del TNFα o che hanno controindicazioni mediche per tali terapie;

130 mg:

malattia di Crohn «Steqeyma» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati essere intolleranti alla terapia convenzionale o ad un antagonista del TNFα o che hanno controindicazioni mediche per tali terapie.

Confezione:

«45 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (90 mg/ml)» - 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 051456010/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.890,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.119,27.

Confezione:

«90 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (90 mg/ml)» - 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 051456022/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.890,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.119,27.

Confezione:

«130 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 26 ml (5 mg/ml)» - 1 flaconcino - A.I.C. n. 051456034/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.890,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.119,27.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Steqeyma» (ustekinumab) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera) per le indicazioni rimborsate in analogia al farmaco originatore «Stelara».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Steqeyma» (ustekinumab) è la seguente:

per le confezioni con A.I.C. nn. 051456010 e 051456022: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, internista, gastroenterologo e pediatra (RRL);

per la confezione con A.I.C. n. 051456034: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista e gastroenterologo (RRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 febbraio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A01543

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 novembre 2024.

Piano sviluppo coesione (PSC) Sport - Attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i. - Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 - Assegnazione finanziaria. (Delibera n. 79/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»

detta, in particolare all'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 44 rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione»;

Viste, in particolare, le seguenti disposizioni dell'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni:

a) il comma 7 secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere: *a)* gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; *b)* gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le «missioni» della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022»;

b) il comma 7-*bis*, il quale dispone che «con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a più procedure di affidamento dei lavori, i termini previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento»;

c) il comma 7-*ter*, il quale dispone che «con la medesima delibera di cui al comma 7-*bis* sono altresì individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera *b)*»;

d) il comma 7-*quater*, secondo cui «gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* che non generano OGV entro il termine di cui al comma 7, lettera *b)*, sono definanziati»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-*bis* che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'art. 1, che ha dispo-

sto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'art. 14, comma 2-*bis*, il quale prevede che con apposita delibera del CIPESS, si provveda alla ricognizione degli interventi finanziati con le risorse del FSC, programmazione 2014-2020, rientranti nei progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai quali non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera *b)*, e 7-*bis* dell'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 58, comma 4, lettera *f)*, il quale prevede che, a parziale copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni ivi previste, si provveda quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e che detta riduzione - ai sensi dell'art. 56, comma 2, del medesimo decreto-legge - è imputata in via prioritaria al valore degli interventi definanziati in applicazione del citato art. 44, comma 7, lettera *b)* e comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR», che ha disposto la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e il trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto, altresì, l'art. 53 del decreto-legge n. 13 del 2023, il quale prevede che «al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali, con un maggiore livello di avanzamento, definanziati in applicazione dell'art. 44, comma 7-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Dipartimento per le politiche di coesione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati informativi presenti nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e delle informazioni fornite dalle amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione in cui sono inseriti, provvede all'individuazione degli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori»; disponendo, a tal fine, che con delibera del CIPESS, adottata sulla base della suddetta istruttoria, si provvede all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento di detti interventi a valere sulle risorse disponibili del FSC 2021-2027, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 11, che ha approvato, in prima istanza, il PSC della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport;

Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32,36 miliardi di euro, comprensivo delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, corrispondente al 60 per cento della dotazione *pro tempore* disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che:

le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella pro-

porzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);

la dotazione finanziaria del FSC è impiegata, tra l'altro, per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste dal PNRR, secondo principi di complementarità e di addizionalità (art. 1, comma 178, lettera *a)*, della legge n. 178 del 2020);

a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna amministrazione assegnataria è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione, tra l'altro, delle iniziative e misure afferenti alle politiche della coesione di cui alla lettera *a)*; (art. 1, comma 178, lettera *f)*, della legge n. 178 del 2020);

le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera *e)*, legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera *i)*, della legge n. 178 del 2020);

Visti, infine, gli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativi rispettivamente alle modalità di trasferimento e al monitoraggio delle risorse del FSC 2021-2027;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022 con il quale è stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE n. 13066-A del 26 novembre 2024, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente:

il definanziamento degli interventi della sezione ordinaria del Piano sviluppo coesione del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio (di seguito «PSC Sport»), ai sensi dell'art. 56 del decreto-legge n. 50 del 2022 e dell'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, per un valore di 53.709.866,00 euro, con conseguente imputazione del medesimo importo in riduzione del FSC 2014-2020, di cui all'art. 58, comma 4, lettera *f)*, del decreto-legge n. 50 del 2022;

l'assegnazione, in coerenza con le previsioni dell'art. 53, del decreto-legge n. 13 del 2023 e ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *a)*, della legge n. 178 del 2020, per un importo pari a complessivi 14.755.210,00 euro, di risorse del FSC 2021-2027 al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento degli interventi di cui all'apposito allegato alla proposta;

Tenuto conto che la proposta rappresenta che, ai sensi dell'art. 56 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, si è proceduto ad effettuare le verifiche di cui all'art. 44, comma 7, lettera *b)*, e comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019, ai fini del definanziamento degli interventi della sezione ordinaria del PSC Sport che non abbiano generato obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il termine del 31 dicembre 2022, oppure, nei casi previsti dalla legge, entro il termine del 30 giugno 2023;

Considerato che, secondo quanto riportato nella proposta, le citate verifiche sono state condotte sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e sulla base delle interlocuzioni integrative del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri con l'amministrazione interessata e che, ad esito delle medesime, sono stati identificati gli interventi da definanziare per mancato raggiungimento delle OGV nelle scadenze di legge, indicati analiticamente in apposito allegato alla proposta;

Rilevato che, sulla base degli esiti della verifica richiamata, il valore complessivo degli interventi da definanziare è pari a 53.709.866,00 euro, e che, in conseguenza del suddetto definanziamento, la dotazione della sezione ordinaria del PSC Sport è rideterminata in diminuzione dell'importo corrispondente al valore degli interventi definanziati di riferimento, come esplicitato nella tabella seguente:

Tabella 1

dati in euro

Amministrazione titolare PSC	Dotazione finanziaria sezione ordinaria PSC assegnata dal CIPESS	Interventi da definanziare (privi di OGV al 31/12/2022 o al 30/06/2023)	Dotazione finanziaria sezione ordinaria in esito alla verifica
	A	B	C=A-B
PCM – Dip. Sport	250.000.000,00	53.709.866,00	196.290.134,00

Considerato che, ai fini di cui all'art. 53 del decreto-legge n. 13 del 2023, l'amministrazione titolare del PSC Sport ha individuato l'elenco degli interventi per i quali, pur non essendo conseguita l'obbligazione giuridicamente vincolante, alla data del 31 dicembre 2022 risultavano pubblicati bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonché, in caso di contratti senza pubblicazione i bandi o avvisi, erano stati invitati a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, oltre che degli interventi con gare espletate entro i termini, ma andate deserte;

Tenuto conto che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha proposto all'autorità politica competente, per le finalità di cui all'art. 1, comma 178, lettera *a)*, della legge n. 178 del 2020, il rifinanziamento degli interventi suddetti, per un fabbisogno finanziario complessivo di 14.755.210,00 euro;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE prot. 13198 del 29 novembre 2024 predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta a base della seduta del Comitato;

Viste la nota acquisita al prot. DIPE n. 14030-A del 17 dicembre 2024, con la quale il MEF-RGS ha formulato osservazioni e considerazioni sulla proposta sulla base della documentazione resa disponibile nell'immediatezza della riunione del Comitato, e la relativa nota di riscontro del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud acquisita al prot. DIPE n. 14463-A del 27 dicembre 2024;

Viste la nota acquisita al prot. DIPE n. 590-A del 20 gennaio 2025 con cui il Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le osservazioni sul testo rese dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota n. 15520 del 16 gennaio 2025 e la relativa nota di riscontro del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud acquisita al prot. DIPE 996-A del 27 gennaio 2025;

Considerato che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, in fase istruttoria, ha rappresentato al competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud che il cofinanziamento degli interventi individuati è assicurato da risorse proprie delle amministrazioni titolari degli stessi;

Considerato che, in esito all'istruttoria svolta, non si rende necessario l'aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022, concernente la ricognizione di cui all'art. 44, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:

1. Definanziamento degli interventi della sezione ordinaria del PSC Sport.

1.1. Ai sensi dell'art. 56, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in esito alle verifiche di cui all'art. 44, comma 7, lettera *b)*, e comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con la presente delibera è accertato il definanziamento degli interventi della sezione ordinaria del PSC Sport per un valore complessivo di 53.709.866,00 euro. Nell'allegato 1 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, è riportato l'elenco degli interventi definanziati.

1.2. In conseguenza del suddetto definanziamento, la dotazione della sezione ordinaria del PSC Sport è rideterminata in diminuzione dell'importo corrispondente al valore degli interventi definanziati di riferimento, come esplicitato nella tabella seguente:

Tabella 1

dati in euro

Amministrazione titolare PSC	Dotazione finanziaria sezione ordinaria PSC assegnata dal CIPESS	Interventi da definanziare (privi di OGV al 31/12/2022 o al 30/06/2023)	Dotazione finanziaria sezione ordinaria in esito alla verifica
	A	B	C=A-B
PCM – Dip. Sport	250.000.000,00	53.709.866,00	196.290.134,00

1.3. Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, l'importo definanziato, pari a euro 53.709.866,00 euro, è conseguentemente imputato alla riduzione del FSC 2014-2020, di cui all'art. 58, comma 4, lettera *f)*, del medesimo decreto-legge.

1.4. Il valore della sezione ordinaria del suddetto PSC è rideterminato in complessivi 196.290.134,00 euro, ripartiti tra Mezzogiorno per 157.880.731,47 euro e Centro-Nord per 38.409,402,53 euro;

1.5. L'amministrazione titolare del PSC Sport si impegna a sottoporre al primo Comitato di sorveglianza utile il conseguente aggiornamento della struttura programmatica del PSC, procedendo anche al corrispondente allineamento dei dati nel Sistema nazionale di monitoraggio.

1.6. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e il sud, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR rende apposita informativa al CIPESS in merito all'elenco degli interventi, corredati di CUP, che, in esito alle verifiche effettuate, sono risultati confermati nell'ambito del PSC Sport.

2. Assegnazione di risorse FSC 2021-2027 al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni dell'art. 53, del decreto-legge n. 13 del 2023 e ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera a)*, della legge n. 178 del 2020.*

2.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *a)*, della legge n. 178 del 2020 e in coerenza con le previsioni dell'art. 53 del decreto-legge n. 13 del 2023, è disposta l'assegnazione di risorse FSC 2021-2027, per un importo pari a 14.755.210,00 euro in favore del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento degli interventi di cui all'allegato 2 della presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

Di seguito, la ripartizione per annualità delle risorse assegnate:

2025	2026	2027	Totale
2.951.042,00	4.426.563,00	7.377.605,00	14.755.210,00

3. Modalità di trasferimento delle risorse FSC, revoca e monitoraggio.

3.1. Per quanto concerne la modalità di revoca e di trasferimento, fermi restando i limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, si applica l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023. A tal fine l'allegato 3 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, reca il cronoprogramma finanziario degli interventi.

3.2. Con riferimento al monitoraggio, si applicano le disposizioni in materia previste dall'art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2023.

4. Disposizioni finali.

4.1. Dell'assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2021-2027.

4.2. L'amministrazione assegnataria delle risorse di cui alla presente delibera è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi a seguito della registrazione della presente delibera del CIPESS da parte degli organi di controllo.

Il Presidente: MELONI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 263

ALLEGATO *1*

PSC Sport - Elenco interventi definanziati dalla sezione ordinaria

Codice Locale Progetto BDU	CUP	Titolo progetto	Ciclo di programmazione d'origine	Area tematica	Settore di intervento	Risorse FSC definanziate	Casistica
1MISEBANDO202000050	E98H20000300001	REALIZZAZIONE E RIGENERAZIONE DEL CAMPO POLIVALENTE IN CONTRADA SAN NICOLA.	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202000299	J88H20000210001	LAVORI DI RIGENERAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DA CALCIO *VIA MARCONI*	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202000444	D53I20000030001	PALAZZETTO DELLO SPORT "K. WOJTYLA" DI VIA E. BERLINGUER	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202000707	J92B20000010001	REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA EX-NOVO DA UBICARSI NELL'AREA LIBERA DI PERTINENZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - I.C. "PAOLO ROSETI"	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202000247	C19C18000050005	Adeguamento normativo e sostituzione della copertura del palazzetto dello sport di via 2 giugno	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	180.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBANDO202000861	J16J20000820005	Campo Sportivo Franco Montevidoni	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202000745	F57B20001550005	REALIZZAZIONE DI CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA' CAPPARUCCIA	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBANDO202001216	C14H20000600001	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI SELLIA.	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBANDO202001491	C36J20001000005	PROGETTO DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEL PLESSO SPORTIVO EX AEROPORTO - COMPARTO 8	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202001260	B38H20000250005	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE "STADIO MONTEFELTRO"	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	475.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBANDO202001852	H25E20000410001	RIGENERAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA DELLO STADIO DIRCEU	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202001335	G32H17000100001	INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO BORGO FERROVIA	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBANDO202001524	E84H20001320001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO*VIA CAMPO SPORTIVO*	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	685.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBANDO202002297	G17H03000130001	REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE COPERTO PRESSO PLESSO SPORTIVO SCOLASTICO COMUNALE "PALACORMANO"	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202002425	H66J20000740001	RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO "PAOLO CARBONE"	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202002516	C44H20001240001	LOCALITA' S.MARIA*COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202002528	C71B20000830001	REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE QUARTIERE SAN ANGELO	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202001677	F34H20001010001	CAMPO SPORTIVO PRESSO VILLAGGIO GIORDANO	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBANDO202002698	C18B18000590006	STRUTTURA POLIVALENTE IN LOC. ANELLO*VIA ANELLO*NUOVA REALIZZAZIONE	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202002738	I51E20000220001	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BOCCIOFILA	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202001862	D27B20000280001	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI*VIA DELLO SPORT*REALIZZAZIONE CAMPO PADDLE, CAMPO DA CALCIO A 5, CAMPO DA GIOCO E BASKET	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	353.148,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBANDO202002844	D28H20000590001	PROGETTO DEI LAVORI PER IL RECUPERO E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare

Codice Locale Progetto BDU	CUP	Titolo progetto	Ciclo di programmazione d'origine	Area tematica	Settore di intervento	Risorse FSC definanziate	Casistica
1MISEBANDO202001985	I54H20000910001	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E POTENZIAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO "GIUSEPPE CALIGIURI"	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBANDO202002920	C53B20000010005	Nuovo palazzetto Tennistavolo	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202002968	B51J20000010001	CAMPO SPORTIVO VIA POLEMO "BOVA SPORT-PARK 3.0"	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202003353	B54J20000180004	PISCINA DEL SOLE VIALE EUROPA RIGENERAZIONE ED EFFICINTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNE DI COMISO	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202001996	J58E20002220001	IMPINATO SPORTIVO IN LOC. S. ELIA	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBANDO202003528	F11J20000020005	RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ED ACQUA SANITARIA NELL'EDIFICIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE " STRALCIO N. 2 - ZONA PALAZZETTO DELLO SPORT"	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202002349	B75E20000580001	CAMPO SPORTIVO ARDISANI TRIBUNA*VIA ARDISANI*REALIZZAZIONE TRIBUNA	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	273.150,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBANDO202003638	J81D20000400001	PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRESSO L'ITES "E. CARAFA" DI ANDRIA.	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202003835	I28H20000090003	RIFACIMENTO DEL CAPO DI GIOCO, RELATIVI DRENAGGI ED EFFICIENTAMENTO DEGLI SPOGLIATOI ESISTENTI DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CELLE DI SAN VITO.	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202004042	C81J20000010005	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202004075	G42B20000030005	REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO SPORTIVO COMUNALE CON COSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA E RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202004230	I15B17000030005	SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO AREA A NORD DEL CENTRO ABITATO TRA LA VIA MARINA E TORRENTE CASTELLO	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202004553	E18H20000360001	IMPIANTI SPORTIVI VIA UMBERTO - CALATABIANO*VIA UMBERTO*LAVORI DI RECUPERO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN VIA UMBERTO	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202004629	H31J20000070001	RECUPERO, POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL POLO SPORTIVO DI STRUDA'	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202004718	C11J17000040001	IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE LOCALITA' RAVICELLA - RIGENERAZIONE ED EFFICIENTAMENTO AI FINI DELLA FRUIZIONE AGONISTICA	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	699.886,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBANDO202004321	G42E20000040001	LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE PALESTRA DEL III CIRCOLO DI VIA ISONZO CON ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI ESTERNI	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	699.872,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202003789	D62H20000260001	RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE "PEPPE TRICOLI"	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	699.857,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202002501	J64H20001440001	LAVORI DI RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN VIA ITALO PETROSINO	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	699.809,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202004202	C22H20000030001	Intervento di riqualificazione e completamento del campo sportivo diTonnarella - Comune di Furnari	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	699.731,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202003976	F42H20000130001	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA E ADEGUAMENTO DELLA TRIBUNA C DEL PALAZZETTO PALATRACUZZI	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	699.474,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202003403	H35E20000470001	REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL CORPO TRIBUNA E DELLA TERRAZZA DEL CAMPO POLIVALENTE DI ACI SAN FILIPPO	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	696.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202003568	I32J19026720004	SOSTITUZIONE PACCHETTO DI COPERTURA	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	695.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202002674	C78H20000120008	CENTRO SPORTIVO DI VIA GRAZIA DELEDDA - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE.	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBANDO202002681	G84J20000090007	PROGETTO ESECUTIVO PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE DI C.DA URSELLUZZO AD AGIRA (EN)	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	691.038,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare

Codice Locale Progetto BDU	CUP	Titolo progetto	Ciclo di programmazione d'origine	Area tematica	Settore di intervento	Risorse FSC definanziate	Casistica
1MISEBANDO202000612	I75B20000200008	Campo Polivalente San Magno PARROCCHIA SAN MAGNO, VESCOVO E MARTIRE COMUNE DI TRANI	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	690.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202002834	J35I20000170004	IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALIT CERAMICA - IGLESIAS*LOC. CERAMICA*INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBANDO202000674	B49H19000490004	REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA HOCKEY SU PRATO*VIA PROVINCIALE*	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	689.116,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202001696	H48H20000230001	LAVORI DI RIGENERAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNE DI GRIMALDI VIA CAMPO SPORTIVO	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	687.306,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202003453	G94D15000010005	COMPLESSO SPORTIVO POLIFUNZIONALE*VIA CRETA*	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBANDO202003652	F19I20000030005	PALESTRA COMUNALE*VIA PROVINCIALE*RISTRUTTURAZIONE PALESTRA	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	680.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202001462	G66J20001270001	ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "VIA NAZIONALE"	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	670.300,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202003489	G48H20000140009	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO CAMPI PLURIUSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	687.948,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBANDO202003113	D47H22000530001	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - CAMPI DA TENNIS	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	658.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202003624	G67D20001330001	REALIZZAZIONE DI CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE CON ANNESSA FORESTERIA PER LAPRATICA SPORTIVA ANCHE DI ATLETI CON DISABILITA' NEL COMUNE DI FILOGASO	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	700.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBANDO202004727	D22H17000160001	PROGETTO PER LA RIGENERAZIONE ED IL COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PRINCIPE ROMEO"	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	630.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202003190	F21J20000060005	RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE "ANTONIO MASSA" DI SAN GIOVANNI ROTONDO	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	620.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202001833	E36J20001540005	LAVORI DI RICONVERSIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA ESISTENTE DENOMINATA "FRANCO LODESERTO"	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	600.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202003765	D72H22000320001	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALLA FRAZIONE MASSA	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	669.940,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBANDO202003253	F15B20000160001	Progetto perla costruzione di spogliatoi e campo di Padel al centro sportivo "Don Bosco" presso il Seminario Arcivescovile della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie sito in Bisceglie alla Via Bartolo Colangelo	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	584.799,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202003426	C42B20000030001	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA GALLEGGIANTE ALL'INTERNO DELL'AREA PORTUALE DI LACCO AMENO	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	521.756,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202001565	E15E20001880005	LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "ANTONIO CARRANO"	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	506.006,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBND2018FSC00099	J95D18000350005	COMUNE DI LAIGUEGLIA - LOC. SAN BERNARDO - ANDORA (SV)	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	500.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBND2018FSC00140	E33B19000190009	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE "G. VERDI"	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	500.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBND2018FSC00190	B63B18000440005	COMUNE DI ALPAGO (BL) - Complesso Sportivo Pieve d'Alpago	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	500.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBND2018FSC00193	H75D19000080001	Rilancio funzionale del CENTRO SPORTIVO "TRISI" nell'ambito del circuito sport a km zero . COMUNE DI MONTESILVANO	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	500.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBND2018FSC00199	G11E11000070004	COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL CONI PER__L'IMPIANTISTICA SPORTIVA, ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI ED ALLE NORME__IGIENICO-SANITARIE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMPRENDENTE CAMPO DI CALCIO E PALESTRA COMUNALE.	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	500.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBND2018FSC00259	B86E19002520009	COMUNE DI PONTINIA - Via Giulio Cesare - Recupero, Adeguamento Tecnico ed Implementazione dell'Impianto Sportivo esistente di Via Giulio Cesare _ Riccardo Caporuscio	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	500.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBND2018FSC00213	F96J18000340005	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CASERMA PIETRO MASET PER REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO "SPORT FOR ALL"	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	497.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare

Codice Locale Progetto BDU	CUP	Titolo progetto	Ciclo di programmazione d'origine	Area tematica	Settore di intervento	Risorse FSC definanziate	Casistica
1MISEBANDO202003969	D78H20000420001	LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "SAN VITO"	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	692.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBANDO202003479	J12B20000040001	REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA IN LOCALITA' POURRIERES	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	465.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202004201	D99I20000180001	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE IN VIA CASALINE 20 A COLLELONGO (AQ)	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	400.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202004250	F99I20000090003	Riqualificazione funzionale stadio comunale	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	398.400,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202000385	H16J20000400001	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE*VIA SCINTU*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	395.269,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBND2018FSC00138	F96E18000100005	Lavori di Completamento tribuna nord e locali tecnici del Palaghiaccio di Pieve di Cadore COMUNE DI__PIEVE DI CADORE - Via Manzago sn	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	392.094,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBND2018FSC00185	D51E16000280005	Realizzazione campo polivalente Scienze Motorie presso Campus di Savona - Universit_ degli Studi di Genova	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	390.704,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBANDO202004569	I51J20000050006	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT GIOVANNI PAOLO II DI VIA NICOLA MANTUANO SNC	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	390.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202002359	G61G21000090008	Interventi di rifunzionalizzazione spazi adibiti alla scuola vela ed al laboratorio veleria	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	387.267,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBND2018FSC00221	B32H22006640001	STADIO BEPPE CROCE, CAMPO CENTRALE VALLETTA CAMBIASO*VIA FEDERICO RICCI 3*RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE GRADINATE E IMPIANTI	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	384.089,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBND2018FSC00130	F13B19000210001	RIGENERAZIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE E POTENZIAMENTO DELLO__STESSO CON LA NUOVA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA SEMI OLIMPIONICA	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	375.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202004505	E49I20000010001	LAVORI DI RIGENERAZIONE E COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALLA FRAZIONE SAN GIOVANNI	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	355.279,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202004617	B88C20000200001	INTERVENTI SULL'AREA VERDE ATTREZZATA DI PROPRIETA' COMUNALE TRA VIA TATARELLA E VIA EINAUDI	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	650.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBND2018FSC00095	H39H18000330005	COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA - Via Roma - Ricc_ Capoluogo	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	320.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBND2018FSC00104	H15D18000160008	COMUNE DI ORISTANO - Piazza Baden Powell Oristano	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	300.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202004661	C29I20000070005	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LABORATORIO URBANO "SPORT E LEGALITA'"	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	596.340,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBND2018FSC00121	F92H22000880008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE PALESTRA VIA PROF. SFAMENI - COMUNE DI TORREGROTTA	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	254.372,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBND2018FSC00191	F52J18000430009	IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE CAPOLUOGO - REALIZZAZIONE E RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' AGONISTICA	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	194.016,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202004688	E78H20000230001	RIGENERAZIONE DEL PALAZZETTO TENSOSTATICO	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	690.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 con riassegnazione ai sensi del art. 53 del DL 13/23
1MISEBND2018FSC00176	E83B18000410005	COMUNE DI BORGO VALBELLUNA - LOC. SAN FELICE REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO MOTORISTICO	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	153.900,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBND2018FSC00116	E33B18001000005	COMUNE DI TAMBRE - loc. Pian de Dora Impianto calcio, pallavolo, tennis	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	150.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202002797	E52H20000040006	Completamento di un impianto per la pesca sportiva in acque interne, nell'ambito dell'alveo del fiume Metauro Colli al Metauro (PU) fraz. di Tavernelle	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	147.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
1MISEBANDO202002152	I24D22000960008	REALIZZAZIONE DI UN PERGOLATO CON STRUTTURA METALLICA IN AMPLIAMENTO ORATORIO	2014-2020	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	90.000,00	Interventi privi di OGV al 31/12/2022 da definanziare
						53.709.866,00	

ALLEGATO 2

FSC 2021-27 - Elenco interventi finanziati

AMMINISTRAZIONE	CUP	TITOLO	COSTO TOTALE	IMPORTO ASSEGNATO FSC 21-27	COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE	STATO DI AVANZAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	PROGETT. PREVISIONE INIZIO	PROGETT. PREVISIONE FINE	ESECUZIONE PREVISIONE INIZIO	ESECUZIONE PREVISIONE FINE
Comune di Leverano	C19C18000050005	Palasport Leverano	320.000,00 €	180.000,00 €	140.000,00 €	Progetto esecutivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Comune di Ponzano di Fermo	F57B20001550005	Centro sportivo polivalente in località Capparuccia	1.830.000,00 €	700.000,00 €	1.130.000,00 €	Progetto esecutivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Comune di Sellia	C14H20000600001	Campo sportivo comunale	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	Progetto definitivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Comune di Urbino	B38H20000250005	Stadio del Montefeltro	690.000,00 €	475.000,00 €	215.000,00 €	Progetto esecutivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Comune di Avellino	G32H17000100001	Campo sportivo comunale	1.650.000,00 €	700.000,00 €	950.000,00 €	Progetto definitivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Comune di Ponte	E84H20001320001	Campo Sportivo G. Ocone	685.000,00 €	685.000,00 €	0,00 €	Progetto esecutivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Comune di Palma di Montechiaro	F34H20001010001	Stadio Comunale	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	Progetto esecutivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Comune di Moricone	D27B20000280001	Campo calcio	403.148,00 €	353.148,00 €	50.000,00 €	Progetto esecutivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Comune di Savelli	I54H20000910001	Campo sportivo	735.000,00 €	700.000,00 €	35.000,00 €	Progetto esecutivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Comune di Gimigliano	J58E20002220001	Campo sportivo comunale Sant'Elia	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	Progetto esecutivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Comune di Casal Velino	B75E20000580001	Stadio comunale	273.150,00 €	273.150,00 €	0,00 €	Progetto esecutivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Comune di Bresso	C78H20000120008	Centro sportivo comunale	2.470.000,00 €	700.000,00 €	1.770.000,00 €	Progetto esecutivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Provincia del Sud Sardegna	J35I20000170004	Impianto Sportivo di Ceramica	1.142.932,13 €	700.000,00 €	442.932,13 €	Progetto esecutivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Comune di Ginestra Degli Schiavoni	G94D15000010005	Campo Sportivo Comunale	760.000,00 €	700.000,00 €	60.000,00 €	Progetto esecutivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Comune di Gradoli	G48H20000140009	Impianti sportivi comunali	695.599,60 €	687.948,00 €	7.651,60 €	Progetto esecutivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Comune di Filogaso	G67D20001330001	Campo Comunale	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	Progetto esecutivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Comune di Vallo della Lucania	D72H22000320001	Campo sportivo Nino Maiese	669.940,00 €	669.940,00 €	0,00 €	Progetto esecutivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Comune di Tricase	D78H20000420001	Campo sportivo comunale San Vito	692.000,00 €	692.000,00 €	0,00 €	Progetto esecutivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Comune di Noicattaro	B88C20000200001	Oltre la rete	650.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €	Progetto esecutivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Comune di Cellino San Marco	C29I20000070005	Centro sportivo comunale	614.999,31 €	596.340,00 €	18.659,31 €	Progetto esecutivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Comune di Casarano	E78H20000230001	Lavori di rigenerazione del Palazzetto tensostatico di Casarano	700.000,00 €	690.000,00 €	10.000,00 €	Progetto definitivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Comune di Raviscanina	C11J17000040001	Complesso sportivo Armando Nobile	699.886,00 €	699.886,00 €	0,00 €	Progetto esecutivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Comune di Riccò del Golfo di Spezia	H39H18000330005	Impianto Via Roma - Riccò Capoluogo	460.000,00 €	320.000,00 €	140.000,00 €	Progetto di fattibilità	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Comune di Pieve di Cadore	F96E18000100005	Stadio Del Ghiaccio	580.000,00 €	392.094,00 €	187.906,00 €	Progetto definitivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
Università di Genova - Savona	D51E16000280005	Campus Universitario di Savona	781.409,00 €	390.704,00 €	390.705,00 €	Progetto esecutivo	15/06/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2027
			20.303.064,04 €	**14.755.210,00 €**						

ALLEGATO 3

FSC 2021-2027 Elenco interventi con cronoprogramma finanziario

AMMINISTRAZIONE	CUP	TITOLO	COSTO TOTALE	IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27	COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE	2023	2024	2025	2026	2027
Comune di Leverano	C19C18000050005	Palasport Leverano	320.000,00 €	180.000,00 €	140.000,00 €	-	-	36.000,00 €	54.000,00 €	90.000,00 €
Comune di Ponzano di Fermo	F57B20001550005	Centro sportivo polivalente in località Capparuccia	1.830.000,00 €	700.000,00 €	1.130.000,00 €	-	-	140.000,00 €	210.000,00 €	350.000,00 €
Comune di Sellia	C14H20000600001	CAMPO SPORTIVO COMUNALE	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	-	-	140.000,00 €	210.000,00 €	350.000,00 €
Comune di Urbino	B38H20000250005	STADIO DEL MONTEFELTRO	690.000,00 €	475.000,00 €	215.000,00 €	-	-	95.000,00 €	142.500,00 €	237.500,00 €
Comune di Avellino	G32H17000100001	Campo sportivo comunale	1.650.000,00 €	700.000,00 €	950.000,00 €	-	-	140.000,00 €	210.000,00 €	350.000,00 €
Comune di Ponte	E84H20001320001	Campo Sportivo G. Ocone	685.000,00 €	685.000,00 €	0,00 €	-	-	137.000,00 €	205.500,00 €	342.500,00 €
Comune di Palma di Montechiaro	F34H20001010001	Stadio Comunale	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	-	-	140.000,00 €	210.000,00 €	350.000,00 €
Comune di Moricone	D27B20000280001	CAMPO CALCIO	403.148,00 €	353.148,00 €	50.000,00 €	-	-	70.629,60 €	105.944,40 €	176.574,00 €
Comune di Savelli	I54H20000910001	CAMPO SPORTIVO	735.000,00 €	700.000,00 €	35.000,00 €	-	-	140.000,00 €	210.000,00 €	350.000,00 €
Comune di Gimigliano	J58E20002220001	CAMPO SPORTIVO COMUNALE SANT`ELIA	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	-	-	140.000,00 €	210.000,00 €	350.000,00 €
Comune di Casal Velino	B75E20000580001	STADIO COMUNALE	273.150,00 €	273.150,00 €	0,00 €	-	-	54.630,00 €	81.945,00 €	136.575,00 €
Comune di Bresso	C78H20000120008	Centro sportivo comunale	2.470.000,00 €	700.000,00 €	1.770.000,00 €	-	-	140.000,00 €	210.000,00 €	350.000,00 €
Provincia del Sud Sardegna	J35I20000170004	Impianto Sportivo di Ceramica	1.142.932,13 €	700.000,00 €	442.932,13 €	-	-	140.000,00 €	210.000,00 €	350.000,00 €
Comune di Ginestra Degli Schiavoni	G94D15000010005	Campo Sportivo Comunale	760.000,00 €	700.000,00 €	60.000,00 €	-	-	140.000,00 €	210.000,00 €	350.000,00 €
Comune di Gradoli	G48H20000140009	Impianti sportivi comunali	695.599,60 €	687.948,00 €	7.651,60 €	-	-	137.589,60 €	206.384,40 €	343.974,00 €
Comune di Filogaso	G67D20001330001	Campo Comunale	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	-	-	140.000,00 €	210.000,00 €	350.000,00 €
Comune di Vallo della Lucania	D72H22000320001	CAMPO SPORTIVO NINO MAIESE	669.940,00 €	669.940,00 €	0,00 €	-	-	133.988,00 €	200.982,00 €	334.970,00 €
Comune di Tricase	D78H20000420001	CAMPO SPORTIVO COMUNALE SAN VITO	692.000,00 €	692.000,00 €	0,00 €	-	-	138.400,00 €	207.600,00 €	346.000,00 €
Comune di Noicattaro	B88C20000200001	OLTRE LA RETE	650.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €	-	-	130.000,00 €	195.000,00 €	325.000,00 €
Comune di Cellino San Marco	C29I20000070005	CENTRO SPORTIVO COMUNALE	614.999,31 €	596.340,00 €	18.659,31 €	-	-	119.268,00 €	178.902,00 €	298.170,00 €
Comune di Casarano	E78H20000230001	LAVORI DI RIGENERAZIONE DEL PALAZZETTO TENSOSTATICO DI CASARANO -	700.000,00 €	690.000,00 €	10.000,00 €	-	-	138.000,00 €	207.000,00 €	345.000,00 €
Comune di Raviscanina	C11J17000040001	COMPLESSO SPORTIVO ARMANDO NOBILE	699.886,00 €	699.886,00 €	0,00 €	-	-	139.977,20 €	209.965,80 €	349.943,00 €
Comune di Riccò del Golfo di Spezia	H39H18000330005	Impianto Via Roma - Riccò Capoluogo	460.000,00 €	320.000,00 €	140.000,00 €	-	-	64.000,00 €	96.000,00 €	160.000,00 €
Comune di Pieve di Cadore	F96E18000100005	Stadio Del Ghiaccio	580.000,00 €	392.094,00 €	187.906,00 €	-	-	78.418,80 €	117.628,20 €	196.047,00 €
Università di Genova - Savona	D51E16000280005	Campus Universitario di Savona	781.409,00 €	390.704,00 €	390.705,00 €	-	-	78.140,80 €	117.211,20 €	195.352,00 €
				14.755.210,00 €				2.951.042,00 €	4.426.563,00 €	7.377.605,00 €

25A01573

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Pirfenidone Dr. Reddy's».

Estratto determina n. 213/2025 del 13 febbraio 2025

La nuova indicazione terapeutica del medicinale PIRFENIDONE DR. REDDY'S (pirfenidone):

«"Pirfenidone Dr. Reddy's" è indicato negli adulti per il trattamento della fibrosi polmonare idiopatica (*Idiopathic pulmonary fibrosis* - IPF).»,

è rimborsata come segue.

Confezioni:

«267 mg compresse rivestite con film» 63 (21+42) compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 050095090 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 423,21 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 698,47;

«267 mg compresse rivestite con film» 63 (21+42) compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC-AL - A.I.C. n. 050095102 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 423,21 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 698,47;

«267 mg compresse rivestite con film» 63 (21+42) compresse in blister PVC/ACLAR-AL - A.I.C. n. 050095114 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 423,21 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 698,47;

«267 mg compresse rivestite con film» 63 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR-AL - A.I.C. n. 050095049 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 423,21 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 698,47;

«267 mg compresse rivestite con film» 63 (21+42) compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR-AL - A.I.C. n. 050095126 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 423,21 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 698,47;

«267 mg compresse rivestite con film» 63 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 050095013 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 423,21 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 698,47;

«267 mg compresse rivestite con film» 63 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC-AL - A.I.C. n. 050095025 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) - euro 423,21 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 698,47;

«267 mg compresse rivestite con film» 63 compresse in blister PVC/ACLR-AL - A.I.C. n. 050095037 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 423,21 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 698,47;

«801 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 050095304 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 1.692,85 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) - euro 2.793,88;

«801 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC-AL - A.I.C. n. 050095316 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 1.692,85 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.793,88;

«801 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/ACLAR-AL - A.I.C. n. 050095328 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 1.692,85 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.793,88;

«801 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR-AL - A.I.C. n. 050095330 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 1.692,85 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.793,88;

«267 mg compresse rivestite con film» 252 (3×84) compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR-AL - A.I.C. n. 050095165 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 1.692,85 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.793,88;

«267 mg compresse rivestite con film» 252 (3×84) compresse in blister PVC/ACLAR-AL - A.I.C. n. 050095153 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 1.692,85 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.793,88;

«267 mg compresse rivestite con film» 252 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 050095052 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 1.692,85 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.793,88;

«267 mg compresse rivestite con film» 252 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC-AL - A.I.C. n. 050095064 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 1.692,85 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.793,88;

«267 mg compresse rivestite con film» 252 compresse in blister PVC/ACLAR-AL - A.I.C. n. 050095076 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 1.692,85 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.793,88;

«267 mg compresse rivestite con film» 252 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR-AL - A.I.C. n. 050095088 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 1.692,85 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.793,88;

«267 mg compresse rivestite con film» 252 (3×84) compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 050095138 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 1.692,85 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.793,88;

«267 mg compresse rivestite con film» 252 (3×84) compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC-AL - A.I.C. n. 050095140 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 1.692,85 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.793,88.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pirfenidone Dr. Reddy's» (pirfenidone) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pirfenidone Dr. Reddy's» (pirfenidone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - pneumologo (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Autorizzazione delle variazioni

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni interessate dalle modifiche e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01544

Rettifica della determina AAM/AIC n. 366/2024 del 23 dicembre 2024, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di immunoglobina umana anti-epatite B, «Igantibe».

Estratto determina A.I.C. n. 79/2025 del 4 marzo 2025

È rettificata, nei termini che seguono la determina AAM/A.I.C. n. 366/2024 del 23 dicembre 2024 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale IGANTIBE, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 13 del 17 gennaio 2025, ed i corrispondenti paragrafi sotto riportati degli stampati (RCP, FI ed etichette) ad essa allegati:

laddove è riportato:

Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP)

Al paragrafo 1, laddove è scritto:

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

IGANTIBE 600 UI/3 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare

IGANTIBE 1000 UI/5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare

leggasi:

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

IGANTIBE 200 UI/mL soluzione iniettabile in siringa pre-riempita per uso intramuscolare

Foglio illustrativo (FI)

laddove è scritto:

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Igantibe 600 UI/3 ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita per uso intramuscolare

Igantibe 1000 UI/5 ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita per uso intramuscolare

Immunoglobulina umana anti-epatite B

leggasi:

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Igantibe 200 UI/mL soluzione iniettabile in siringa pre-riempita per uso intramuscolare

Immunoglobulina umana anti-epatite B

Etichette (ETI)

ETICHETTA DEL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

laddove è scritto:

INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO CARTONE ESTERNO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Igantibe 600 UI/3 ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita per uso intramuscolare

Igantibe 1000 UI/5 ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita per uso intramuscolare

Immunoglobulina umana anti-epatite B

leggasi:

INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO CARTONE ESTERNO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Igantibe 200 UI/mL soluzione iniettabile in siringa pre-riempita per uso intramuscolare

Immunoglobulina umana anti-epatite B

ETICHETTA DEL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

laddove è scritto:

16. INFORMAZIONI IN BRAILLE

Igantibe 600 UI/3 mL per uso intramuscolare

Igantibe 1 000 UI/5 mL per uso intramuscolare

leggasi:

16. INFORMAZIONI IN BRAILLE

Igantibe

600 UI/3 mL per uso intramuscolare

1 000 UI/5 mL per uso intramuscolare

ETICHETTA DEL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO

laddove è scritto:

INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI PICCOLE DIMENSIONI ETICHETTA

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Igantibe 600 UI/3 ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita per uso intramuscolare

Igantibe 1000 UI/5 ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita per uso intramuscolare

Immunoglobulina umana anti-epatite B

Uso intramuscolare

leggasi:

INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI PICCOLE DIMENSIONI ETICHETTA

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Igantibe 200 UI/mL soluzione iniettabile in siringa pre-riempita per uso intramuscolare

Immunoglobulina umana anti-epatite B

Uso intramuscolare

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A01545

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 febbraio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0466
Yen	156,81
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,062
Corona danese	7,4603
Lira Sterlina	0,8283
Fiorino ungherese	401,69
Zloty polacco	4,1445
Nuovo leu romeno	4,9772
Corona svedese	11,153
Franco svizzero	0,9415
Corona islandese	145,1
Corona norvegese	11,6355
Rublo russo	-
Lira turca	38,0941
Dollaro australiano	1,6434
Real brasiliano	5,9857
Dollaro canadese	1,4876
Yuan cinese	7,5879
Dollaro di Hong Kong	8,1356
Rupia indonesiana	17044,56
Shekel israeliano	3,7334
Rupia indiana	90,7663
Won sudcoreano	1494,52
Peso messicano	21,3703
Ringgit malese	4,616
Dollaro neozelandese	1,8213
Peso filippino	60,581
Dollaro di Singapore	1,4002
Baht tailandese	35,066
Rand sudafricano	19,2037

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01575

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 febbraio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0497
Yen	157,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,939
Corona danese	7,4595
Lira Sterlina	0,82908
Fiorino ungherese	401,2
Zloty polacco	4,1393
Nuovo leu romeno	4,9774
Corona svedese	11,1455
Franco svizzero	0,9386
Corona islandese	145,7
Corona norvegese	11,6638
Rublo russo	-
Lira turca	38,2742
Dollaro australiano	1,6538
Real brasiliano	6,0839
Dollaro canadese	1,4969
Yuan cinese	7,6219
Dollaro di Hong Kong	8,1609
Rupia indonesiana	17160,65
Shekel israeliano	3,7569
Rupia indiana	91,5198
Won sudcoreano	1505,11
Peso messicano	21,494
Ringgit malese	4,6449
Dollaro neozelandese	1,8337
Peso filippino	60,832
Dollaro di Singapore	1,4047
Baht tailandese	35,38
Rand sudafricano	19,2862

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01576

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 febbraio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0487
Yen	156,7
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,948
Corona danese	7,4584
Lira Sterlina	0,82868
Fiorino ungherese	400,3
Zloty polacco	4,144
Nuovo leu romeno	4,9773
Corona svedese	11,143
Franco svizzero	0,9392
Corona islandese	145,3
Corona norvegese	11,6895
Rublo russo	-
Lira turca	38,2126
Dollaro australiano	1,6622
Real brasiliano	6,0329
Dollaro canadese	1,5054
Yuan cinese	7,6125
Dollaro di Hong Kong	8,1516
Rupia indonesiana	17171,68
Shekel israeliano	3,7475
Rupia indiana	91,3495
Won sudcoreano	1504,35
Peso messicano	21,4685
Ringgit malese	4,6447
Dollaro neozelandese	1,8419
Peso filippino	60,733
Dollaro di Singapore	1,4035
Baht tailandese	35,388
Rand sudafricano	19,2857

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01577

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 febbraio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,0477
Yen	156,73
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,987
Corona danese	7,4584
Lira Sterlina	0,82673
Fiorino ungherese	399,43
Zloty polacco	4,1308
Nuovo leu romeno	4,9763
Corona svedese	11,159
Franco svizzero	0,9407
Corona islandese	145,5
Corona norvegese	11,7015
Rublo russo	-
Lira turca	38,1682
Dollaro australiano	1,6638
Real brasiliano	6,0825
Dollaro canadese	1,504
Yuan cinese	7,6127
Dollaro di Hong Kong	8,1446
Rupia indonesiana	17238,38
Shekel israeliano	3,7184
Rupia indiana	91,311
Won sudcoreano	1511,87
Peso messicano	21,3501
Ringgit malese	4,6565
Dollaro neozelandese	1,8434
Peso filippino	60,632
Dollaro di Singapore	1,4049
Baht tailandese	35,522
Rand sudafricano	19,2947

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01578

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 febbraio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,0411
Yen	156,96
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,029
Corona danese	7,4583
Lira Sterlina	0,82608
Fiorino ungherese	399,5
Zloty polacco	4,1503
Nuovo leu romeno	4,9768
Corona svedese	11,188
Franco svizzero	0,9394
Corona islandese	145,7
Corona norvegese	11,7245
Rublo russo	-
Lira turca	38,0186
Dollaro australiano	1,6741
Real brasiliano	6,0712
Dollaro canadese	1,5019
Yuan cinese	7,5782
Dollaro di Hong Kong	8,098
Rupia indonesiana	17228,17
Shekel israeliano	3,7457
Rupia indiana	90,971
Won sudcoreano	1519,92
Peso messicano	21,2191
Ringgit malese	4,6459
Dollaro neozelandese	1,8579
Peso filippino	60,355
Dollaro di Singapore	1,4037
Baht tailandese	35,567
Rand sudafricano	19,1917

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01579

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia di bronzo al valor militare «alla memoria»

Con decreto presidenziale n. 2094 datato 9 gennaio 2025, registrato all'Ufficio centrale di bilancio c/o Ministero della difesa al n. 2847 in data 3 marzo 2025, è stata concessa la medaglia di bronzo al valor militare «alla memoria» del Capitano Matteucci Maurizio, nato il 2 ottobre 1897 a Chiusi della Verna (AR), con la seguente motivazione:

«Comandante di una compagnia di bersaglieri motociclisti, durante le prime fasi della Campagna d'Africa settentrionale, partecipava a varie e rischiose ricognizioni, dimostrando ardimento, capacità militare e spirito d'iniziativa. Nella presa di Sidi el-Barrani e negli scontri successivi era di esempio, per elevato senso del dovere e sprezzo del pericolo, specie nel soccorso a feriti e nell'aiuto al personale sanitario; confermava le sue notevoli doti di combattente anche nella difesa di Bardia, quando, nel corso di una violenta azione offensiva del soverchiante nemico, pur ferito mortalmente, invitava i suoi bersaglieri a non soccorrerlo, per non sguarnire la strenua difesa». Africa settentrionale, 13 settembre 1940 - 14 gennaio 1941.

25A01574

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di consumo di Santa Maria Assunta soc. coop. a r.l.», in Forni di Sopra e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 267 dd. 7 marzo 2025 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Cooperativa di consumo di Santa Maria Assunta soc. coop. a r.l.» con sede in Forni di Sopra, C.F. 00153870308, costituita addì 16 marzo 1947, per rogito notaio dott. Emilio Recla di Tolmezzo, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Ivan Jogna Prat, con studio in Udine, via Gorghi n. 6.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

25A01596

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-061) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C